

**Informativa al Pubblico
da parte degli Enti
al 31/12/2022**

(ai sensi del Regolamento UE n.575/2013)

24 maggio 2023

Sommario

Sommario	2
Premessa	3
Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)	11
1.1 Dichiarazioni ai sensi dell'art. 435, lettere e) ed f) del CRR	32
1.2 Sistemi di governance (art. 435 CRR, paragrafo 2 e Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Tavola 1, Sezione VII)	34
Capitolo 2 – Fondi propri (art. 437 e 492 CRR)	50
Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 e 447 CRR)	57
Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR)	64
Capitolo 5 – Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica	69
Capitolo 6 – Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR)	71
Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto, art. 431 comma 3 del Regolamento Europeo n.876/2019	88

Premessa

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - Capital Requirements Regulation, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e successivi aggiornamenti e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - Capital Requirements Directive) e successive modifiche, che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. framework di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" della Banca d'Italia, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme e indicate le modalità attuative della disciplina, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

In data 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. "Capital Requirements Regulation II" – "CRR II") del 20 maggio 2019, rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva UE n. 878/2019 (c.d. "Capital Requirements Directive V" – "CRD V", del 20 maggio 2019 e che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV). Tale Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 e va a modificare il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (introduzione di un requisito minimo obbligatorio di leva finanziaria e di una riserva minima obbligatoria per gli enti G-SII); il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) (introduzione dell'obbligo segnaletico da parte dell'ente); i requisiti di fondi propri e passività ammissibili; il rischio di controparte (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte attraverso l'introduzione di un nuovo metodo standardizzato maggiormente sensibile al rischio); il rischio di mercato (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato); le esposizioni verso controparti centrali; le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (modifica al calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) per gli organismi di investimento collettivo (OICR); le esposizioni verso progetti infrastrutturali (introduzione di un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni verso progetti infrastrutturali); le grandi esposizioni; gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento UE n. 648/2012. Inoltre, ha dato mandato all'EBA, nell'art. 434bis "Modelli per l'informativa", di elaborare norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni che devono essere utilizzate per la disclosure, al fine di istituire un unico framework normativo, in luogo della pluralità di fonti normative in materia presenti. Facendo seguito a tali disposizioni, l'Autorità Bancaria Europea ha elaborato le nuove norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04) con l'obiettivo appunto di uniformare il contenuto dell'informativa attraverso un unico framework normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili¹.

¹ In data 24 giugno 2020 l'EBA ha emanato le nuove norme tecniche di attuazione EBA/ITS/2020/04 denominate "Implementing technical standard on public disclosures by institutions of the informations referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (UE) n. 575/2013", la cui applicazione è avvenuta a partire dal 28 giugno 2021.

La normativa si basa su tre Pilastri:

- il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:
 - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio – NSFR);
 - un coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio;
- il Secondo Pilastro richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:
 - di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria; e
 - di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. ILAAP - Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).

L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - Risk Appetite Framework) e con il piano di risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP - Supervisory Review and Evaluation Process), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

- il Terzo Pilastro (disciplina di mercato) prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

- dal Regolamento UE n. 876/2019 (CRR II), Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3, applicabile dal 28 giugno 2021;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione:
 - Regolamento UE n. 2395/2017, inerente le disposizioni transitorie dei Fondi Propri dirette ad attenuare l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9;
 - Regolamento UE n. 1030/2014, riguardante i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - Regolamento UE n. 2021/637, che su mandato della CRR II stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Con

l'entrata in vigore di tale Regolamento vengono abrogati il Regolamento UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate);

- Regolamento UE n. 763/2021, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva UE n. 59/2014 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- Regolamento UE n. 631/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.
- gli orientamenti emanati dalla European Bank Authority (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico stato per stato richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
 - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

In data 2 giugno 2020 l'Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07), diretti a richiedere alle Banche di fornire le informazioni in merito a:

- Finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- I finanziamenti oggetto di misure di concessione (*forbearance measures*) applicate in risposta alla crisi sanitaria;
- I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla crisi generata dal Coronavirus.

L'EBA, con comunicazione del 16 dicembre 2022, ha abrogato con decorrenza 1° gennaio 2023 gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19. In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

- il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, alla luce della pandemia COVID-19;
- la proroga del periodo transitorio IFRS9 per ulteriori due anni e la possibilità, per gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il “nuovo” periodo transitorio;
- il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni *non performing* derivante dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;
- la modifica al meccanismo di compensazione per l'esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei confronti delle Banche Centrali;
- il trattamento prudenziale favorevole nell'ambito del modello standardizzato alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nuova metodologia di calcolo dello *SME Supporting Factor*.

Ad integrazione del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell'adozione del c.d. CRR “*quick fix*”, in data 11 agosto 2020 l'EBA ha pubblicato ulteriori linee guida in materia di *reporting* e informativa, con cui vengono forniti chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei *template* del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest'ultimo, della relativa *disclosure* (“*Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID-19 pandemic*” - EBA/GL/2020/11), nonché modifica gli orientamenti EBA/GL/2018/01 con la linea guida (EBA/GL/2020/12), sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473-bis del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR “*quick fix*” in risposta alla pandemia Covid-19. Al riguardo, la Banca, ai fini del calcolo dei Fondi Propri al 31 dicembre 2022, ha deciso di avvalersi delle disposizioni transitorie previste dal citato articolo 473 bis CRR.

In data 23 dicembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020 che va a modificare il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sottoforma di *software* dagli elementi del capitale primario di classe 1. Il Regolamento, che ha come scopo anche quello di sostenere la transizione verso un settore bancario più digitalizzato, introduce il criterio di ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sottoforma di *software* su un periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata ai fini contabili. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, la Banca applica

le disposizioni di cui al sopraccitato Regolamento alla data di riferimento del 31 dicembre 2022.

In data 21 aprile 2021 è stato pubblicato, come già detto, il Regolamento UE n. 2021/637 della Commissione europea del 15 marzo 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Tale Regolamento si pone l'obiettivo di definire un framework di riferimento unico in tema di informativa al pubblico, armonizzando la disciplina di mercato mediante la messa a disposizione di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi.

In data 12 maggio 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 763/2021 della Commissione europea del 23 aprile 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda gli obblighi di informativa al pubblico in materia di requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Alla data del 31 dicembre 2022, tali disposizioni non si applicano alla Banca, in quanto non risulta ente G-SII.

In data 19 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 631/2022 del 13 aprile 2022, tramite il quale sono state modificate le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa qualitativa e quantitativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 448 del CRR II. La Banca, al 31 dicembre 2022, non pubblica l'informativa richiesta in linea con quanto disciplinato dall'art. 433 ter per gli enti piccoli e non complessi.

In data 12 ottobre 2022 l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato gli Orientamenti EBA/GL/2022/13, recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione. Tali orientamenti hanno reintrodotta a partire dal 31 dicembre 2022, per gli enti piccoli e non complessi e per gli altri enti che non devono adempiere agli obblighi di informativa previsti dall'art. 442 del CRR (applicabile invece ai grandi enti), gli obblighi di informativa riguardanti le esposizioni deteriorate, le esposizioni oggetto di misure di concessione e le attività pignorate.

Tale framework regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli shock derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, Banca Promos nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- Chiarezza: al fine di assicurare il rispetto di tale principio, la Banca presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;

- **Significatività:** la Banca intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per la Banca, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, la Banca descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, la Banca fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;
- **Coerenza nel tempo:** le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio della Banca, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, la Banca procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;
- **Comparabilità tra enti:** le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Secondo quanto disposto dall'art. 433 del Regolamento UE n. 876/2019 il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca www.bancapromos.it nella sezione "Documenti", conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nella predisposizione del presente documento sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e del governo della gestione della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 giugno 2022 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Si precisa che il presente documento al 31 dicembre 2022 è stato realizzato utilizzando gli schemi informativi previsti dal nuovo framework di Pillar 3 (Regolamento UE n. 637/2021).

Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 "Uso del metodo IRB per il rischio di credito", 454 "Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 "Uso di modelli interni per il rischio di mercato" del Regolamento UE n. 876/2019).

Indice delle informazioni quantitative in ottemperanza alle previsioni normative del Regolamento UE n. 575/2013 ("CRR") e successivo aggiornamento del Regolamento UE n. 876/2019 ("CRR II"), in coerenza con il Regolamento di esecuzione UE n. 637/2021, EBA/GL/2020/07 e EBA/GL/2020/12.

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all'interno del presente documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del Regolamento UE n. 876/2019 e dal Regolamento UE n.637/2021, applicabili dal 28 giugno 2021, oltre a quanto richiesto dalle EBA/GL/2020/07 e dalle EBA/GL/2020/12.

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
Art. 437 CRR	Capitolo 2 – Fondi Propri	Modello 1: Composizione patrimoniale	-
Art. 438 e 447 CRR	Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio	Regolamento UE n.637/2021
		EU KM1: Metriche principali	Regolamento UE n.637/2021
		Modello IFRS 9/articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR	EBA/GL/2020/12
Art. 442 CRR	Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti	Tabella 1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione	EBA/GL/2022/13
		Tabella 3: qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto	EBA/GL/2022/13
		Tabella 4: esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti	EBA/GL/2022/13
		Tabella 9: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi	EBA/GL/2022/13
-	Capitolo 5 - Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica	COV_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative	EBA/GL/2020/07
		COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie	EBA/GL/2020/07
		COV_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19	EBA/GL/2020/07
Art. 450 CRR	Capitolo 6 – Politica di remunerazione	Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM3: remunerazione differita	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio	Regolamento UE n.637/2021

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
		Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021

Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, sui processi e sui dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti.

➤ Risk Appetite Framework

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi, il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il *framework* adottato dalla Banca è impiantato su una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta. Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.

Il *Risk Appetite Framework* costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di *business* adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).

Maggiori informazioni circa il *Risk Appetite Framework* (RAF) adottato della Banca sono declinate nella Parte E della Nota Integrativa del Bilancio 2022 (consultabile nella sezione "Documenti" del sito internet, all'indirizzo www.bancapromos.it).

Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il proprio processo di gestione dei rischi.

In particolare, le strutture operative sono le prime responsabili del citato processo: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo stesso.

Il processo di gestione dei rischi definito dalla Banca si compone delle seguenti fasi:

1. *Mappatura dei rischi*
2. *Presidio dei rischi*
3. *Valutazione dei rischi*
4. *Stress Testing*
5. *Monitoraggio dei rischi e reporting*

Nel seguito della Sezione si illustra in dettaglio il contenuto di ciascuna di esse.

1. Mappatura dei rischi

L'attività di mappatura dei rischi ha l'obiettivo di identificare l'universo dei rischi cui la Banca è o potrebbe essere esposta. A tal fine, il lavoro è svolto in maniera tale da garantire l'individuazione di tutte le attività significative all'interno dell'organizzazione e la determinazione di tutti i rischi da esse derivanti e quindi "inerenti".

In particolare, partendo dalla conoscenza dell'organizzazione della Banca, del mercato nel quale opera, del panorama normativo di riferimento, nonché degli obiettivi strategici e operativi e delle minacce e opportunità a essi connessi, il processo di mappatura consiste nella:

- identificazione delle "macrocategorie di rischio" da considerare in funzione delle diverse attività svolte dalla Banca;
- individuazione, all'interno delle macrocategorie caratterizzate da elevata complessità, di rischi specifici da monitorare ("microcategorie di rischio").

Si precisa, inoltre, che l'eventuale ingresso in nuovi mercati o settori operativi, ovvero l'offerta di nuovi prodotti, devono essere oggetto di specifiche valutazioni volte ad analizzare le possibili implicazioni in termini di individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate.

2. Presidio dei rischi

L'attività di presidio dei rischi rappresenta il processo di selezione e attuazione di strumenti atti a controllarli, mitigarli e, laddove possibile, eliminarli e/o trasferirli.

Essa ha, dunque, lo scopo di correlare a ciascun rischio rilevante individuato le *misure correttive esistenti* poste in essere dalla Banca, al fine di contenere l'esposizione al rischio entro i limiti rispondenti ai criteri di sana e prudente gestione.

In particolare, al fine di perseguire una politica di contenimento dei rischi, la Banca adotta presidi organizzativi, rappresentati da politiche, regolamenti, processi, procedure e strutture organizzative, che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, nonché a mitigare le diverse tipologie di rischio coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte dalla Banca.

3. Valutazione dei rischi

L'attività di valutazione dei rischi ha l'obiettivo di determinare l'importanza relativa di ciascun rischio mappato e, quindi, di identificare quelli maggiormente rilevanti, mediante l'assegnazione di un voto di significatività a ciascuno di essi.

Il processo di *valutazione dei rischi* è di cruciale importanza per preservare l'integrità patrimoniale e finanziaria della Banca e per la realizzazione delle strategie aziendali.

A tal fine, è necessario effettuare una distinzione tra i rischi con assorbimento patrimoniale ed i rischi senza assorbimento patrimoniale.

Inoltre, partendo dall'attività di mappatura svolta precedentemente, si rende necessario effettuare un'analisi di ciascun rischio individuato, al fine di definire quei fattori di rischio, i cosiddetti "*Eventi Tipo*", presenti nella realtà operativa, che potendo produrre perdite rappresentano una "minaccia" per la Banca.

Una volta verificata la probabilità di accadimento degli eventi tipo ed il loro possibile impatto, occorre verificare i rischi maggiormente rilevanti mediante l'assegnazione di un voto di significatività a ciascuno di essi. A tal fine si utilizza la "*Matrice Probabilità - Impatto*" riportata di seguito.

Matrice Probabilità – Impatto

		IMPATTO		
		BASSA	MEDIA	ALTA
PROBABILITA'	ALTO	3	3	4
	MEDIO	2	3	4
	BASSO	1	2	3

Come illustrato nella Tabella che segue, ad ogni punteggio corrisponde una valutazione dell'esposizione al rischio, mediante scale di tipo qualitativo (bassa/media/alta), che consente di definire il livello di accettabilità dei rischi² e conseguentemente le eventuali misure correttive da intraprendere.

In tal modo, quindi, stabilito il livello oltre il quale il rischio va mitigato, è possibile definire:

- le priorità di intervento;
- la descrizione delle azioni da intraprendere;
- le responsabilità;
- i tempi di implementazione (impegni e scadenza);
- i costi delle azioni.

Matrice di propensione al rischio

PUNTEGGIO	ESPOSIZIONE	INTERVENTO
1	Esposizione bassa	Nessun intervento
2	Esposizione medio - bassa	Monitoraggio
3	Esposizione media	Mitigazione
4	Esposizione alta	Segnalazione al management e interventi di mitigazione

4. Stress Testing

L'effettuazione di prove di stress consente di svolgere una migliore valutazione dell'esposizione della Banca ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del Capitale Interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali si valuta la vulnerabilità della Banca a eventi eccezionali ma plausibili.

² Per rischio "accettabile" si intende il livello di rischio al quale, gli Organi Aziendali, sono disposti ad esporre la Banca.

Esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della Banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

La conduzione di prove di stress consente di:

- utilizzare analisi di tipo “*what if*” per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio;
- effettuare una verifica del risultato e dell'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio (in particolare per identificare effetti di non linearità nell'aggregazione dei rischi).

In tal senso, considerata l'operatività della Banca, sono svolte analisi di sensibilità tese a verificare l'impatto, sulla situazione patrimoniale della stessa, di variazioni “estreme” ma comunque plausibili dei seguenti rischi ritenuti rilevanti:

- *Credito*
- *Operativo*
- *Concentrazione*
- *Tasso di interesse*
- *Liquidità*
- *Leva finanziaria eccessiva*

Inoltre, sono condotti stress test anche sui “Fondi Propri”.

La descrizione dettagliata dell'approccio sviluppato è illustrata nella “Documentazione metodologica” allegata al Resoconto strutturato ICAAP/ILAAP pro tempore vigente.

5. Monitoraggio dei rischi e reporting

L'attività di monitoraggio ha l'obiettivo di verificare, per ciascun rischio rilevante individuato, da un lato, l'efficacia dei presidi adottati dalla Banca e, dall'altro, l'adeguatezza nel tempo dei limiti stabiliti.

Ad essa segue l'attività di reporting attraverso la quale sono illustrati i risultati emersi dalle verifiche effettuate.

Per il loro svolgimento è prevista una struttura di controllo che definisce:

- soggetti preposti allo svolgimento delle verifiche;
- oggetto e frequenza del controllo;
- metodi e strumenti di controllo;

- soggetti destinatari dei flussi informativi.

Ogni carenza rilevata va riportata agli Organi Aziendali competenti insieme alle eventuali azioni da intraprendere per affrontarla.

In particolare, al fine di garantire una corretta gestione dei rischi, è stato stabilito di svolgere controlli integrati e organizzati in maniera differente a seconda dei diversi livelli all'interno della Banca, al fine di evitare che le strutture operative siano oggetto di molteplici audit.

➤ **Piano di risanamento**

Si evidenzia in premessa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale.

La Banca ha predisposto il piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione. In tale ambito, sono state definite le modifiche alle procedure organizzative necessarie per assicurare la coerenza con il modello di governance, il sistema dei controlli interni, nonché il risk management framework del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del sistema di gestione del rischio, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica assicurandone la coerenza con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di escalation da seguire nei differenti successivi livelli di intervento assicurando la coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito della Politica di governo dei rischi – RAF e dalle stesse disposizioni di vigilanza (ad esempio nel caso di violazione della soglia di risk tolerance);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità agli Organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

➤ **Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione**

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo. Il piano strategico in vigore alla data di stesura del presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/09/2022 ha un orizzonte temporale che comprende gli anni dal 2022 al 2025.

Il processo di pianificazione strategica è svolto sulla base di un'assunzione consapevole dei rischi che ne derivano in quanto si verifica la coerenza delle scelte strategiche ipotizzate con la dotazione di capitale della Banca e con i profili di rischio fissati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del *Risk Appetite Framework* - RAF.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una contenuta propensione al rischio e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio.

➤ **ICAAP/ILAAP**

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (*framework* di Basilea 3) ed alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato. I processi ICAAP e ILAAP e la loro articolazione sono fondati su un modello di gestione coerente con l'operatività e la complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP/ILAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel *Risk Appetite Framework* e nel Piano di Risanamento;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di Vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di stress sui rischi maggiormente rilevanti;

- l'auto-valutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa del "Capitolo 3 - Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio";
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità e di funding, tenendo conto dei risultati ottenuti con riferimento alla misurazione del rischio di liquidità in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress, su valori attuali e prospettici.

➤ **Mappa dei rischi**

La Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine ha provveduto all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Ai fini della conduzione di tali attività, sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, valutando le necessità di personalizzazione al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale: pertanto in primo luogo sono stati eliminati i rischi ai quali l'Istituto ritiene di non essere esposto ed in secondo luogo sono stati individuati ulteriori fattori di rischio.

L'elenco definitivo dei rischi rilevanti per la Banca è stato formalizzato nel documento aziendale "Processo di gestione dei rischi", che contempla le seguenti fattispecie:

- rischio di credito e controparte;
- rischio di mercato;
- rischio operativo;
- rischio di concentrazione;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione;
- rischio paese;
- rischio di liquidità;
- rischio residuo;
- rischio di una leva finanziaria eccessiva;
- rischio strategico;
- rischio reputazionale;
- rischio di conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni;
- rischio ESG.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali

– in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio Paese, rischio residuo, rischio di una leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio di conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati, rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni e rischio ESG.

Con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportate le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio.

1) Rischio di credito

L'intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate) è stato formalizzato nel "*Regolamento del Credito*", pro tempore vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione e periodicamente sottoposto a verifica.

In particolare, il citato "Regolamento" disciplina:

- "Autonomie creditizie", delegando i poteri per la concessione dei fidi ai diversi organi ed unità coinvolti nel processo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Responsabile Area Crediti, e Responsabile di Filiale) e fissando per ciascuno di essi la competenza, i limiti e le condizioni.
- "Limiti prudenziali", stabilendo che le operazioni di finanziamento vanno effettuate nel rispetto dei limiti prudenziali relativi all'assunzione dei "grandi rischi"; pertanto, l'ammontare dell'esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non deve superare il 25% del capitale ammissibile della Banca.
- "Garanzie acquisibili", fornendo le linee guida operative essenziali per acquisire il mezzo più adeguato a salvaguardare l'adempimento di un'obbligazione, tra le diverse tipologie possibili (garanzie personali di firma e garanzie reali ipotecarie e non ipotecarie).
- "Classificazione dei crediti", determinando i criteri di valutazione, gestione e classificazione delle proprie esposizioni creditizie, coerentemente con i criteri previsti dalla normativa di Vigilanza (crediti "in bonis" e "deteriorati"), nonché le relative unità operative responsabili.
- "Classificazione della clientela", stabilendo i criteri di valutazione e classificazione del rischio creditizio connesso a tutta la clientela affidata, al fine di individuare per ciascuna posizione la relativa categoria di rischio.
- "Monitoraggio del credito", definendo i criteri per lo svolgimento di tale attività. Infatti, al fine di avere in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito, la Banca si avvale di una base informativa continuamente aggiornata dalla quale risultano i dati identificativi della

clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.

- "Determinazione degli accantonamenti", stabilendo i criteri sui quali si fondano le proposte di accantonamenti da sottoporre alla valutazione dell'Amministratore Delegato, a copertura dei rischi insiti nelle posizioni creditizie.
- "Esposizioni garantite da immobili", definendo le regole generali per la gestione delle esposizioni garantite da ipoteca su immobili
- "Sistema di controlli e reporting", stabilendo un'architettura di controlli interni basata su tre livelli (controlli di linea, di secondo e terzo livello) e definendo il flusso delle informazioni concernenti l'andamento delle esposizioni ed in particolare quello dei crediti anomali e delle relative procedure di recupero.

Inoltre, la Banca si è dotata di una specifica "*Policy per la gestione dei crediti deteriorati*" con l'obiettivo di definire - oltre ai criteri di classificazione e valutazione adottati in materia di crediti deteriorati - una specifica strategia volta ad ottimizzare la gestione degli NPL massimizzando il valore attuale dei recuperi tenendo conto delle capacità gestionali della Banca, del contesto esterno, delle caratteristiche dei portafogli deteriorati, dei costi connessi alla gestione degli stessi e dei costi indiretti connessi con il mantenimento di un elevato livello di NPL. Tale strategia è poi declinata all'interno di un piano operativo di breve (1 anno) e medio/lungo termine (3 anni) in coerenza con gli obiettivi strategici adottati.

Infine, al fine di monitorare il livello di propensione al rischio di credito (c.d. *risk appetite*), mediante apposita procedura informatica, viene calcolato lo specifico requisito patrimoniale, così come previsto dalla normativa in vigore³.

2) Rischio di mercato

La gestione del rischio di mercato è strettamente collegata all'operatività della Banca nella prestazione dei servizi di investimento.

Considerata la particolare vocazione all'attività di intermediazione finanziaria, con il "*Regolamento della Finanza*", pro tempore vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione e periodicamente sottoposto a verifica, sono state definite linee guida operative essenziali per disciplinare l'operatività della Banca nell'Area Finanza, consentendo un adeguato svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa di riferimento.

Con esso sono stati stabiliti i vincoli organizzativi e il sistema dei limiti e delle deleghe da rispettare per i diversi servizi di investimento e per la gestione della tesoreria, al fine di contenere l'esposizione ai rischi entro limiti rispondenti a criteri di sana e prudente gestione.

In particolare, il citato "Regolamento" disciplina:

³ Cfr. paragrafo 3. "*Misurazione dei rischi*".

- “Norme generali di comportamento” e “Rapporti con la clientela”, ovvero le regole generali di comportamento che il personale è tenuto a rispettare nella prestazione dei servizi di investimento, assicurando che la Banca operi nell'interesse della clientela, salvaguardandone, in ogni caso, i diritti.
- “Strumenti finanziari e clientela”, ovvero gli strumenti finanziari trattabili e la tipologia di clientela a cui poter prestare i diversi servizi d'investimento.
- “Sistema dei limiti e delle deleghe operative”, definendo, per le diverse tipologie di servizi di investimento, i parametri di controllo, i limiti posti in essere e le deleghe consentite.
- “Gestione della Tesoreria”, stabilendo le funzioni attribuite all'ufficio Tesoreria, gli strumenti che lo stesso utilizza per la gestione della liquidità e della tesoreria e il sistema di limiti e deleghe operative da rispettare.

Inoltre, la Banca si è dotata di “presidi di natura informatica” che consentono di valutare in ogni momento l'esposizione ai rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria.

Tali applicativi informatici permettono, altresì, di effettuare automaticamente i seguenti controlli:

- sul rispetto dei limiti previsti dal Regolamento della Finanza per l'operatività “overnight” relativa al servizio di *Negoziazione per conto proprio*;
- sulla rilevazione del prezzo di mercato dei titoli che compongono il portafoglio della Banca e della clientela;
- sulle variazioni rilevanti dei prezzi di mercato dei titoli che compongono il portafoglio della Banca;
- sulle variazioni di rating dei titoli che:
 - compongono il portafoglio della Banca e della clientela,
 - sono utilizzati come “benchmark”,
 - sono oggetto di operazioni in corso di regolamento;
- sul superamento delle linee di credito “tecniche” assegnate alle controparti di mercato;
- relativi all'esposizione della Banca al rischio di regolamento, ovvero il rischio di liquidare una posizione ad un prezzo diverso da quello pattuito alla conclusione dell'operazione.

Infine, per monitorare il livello di propensione al rischio di mercato (c.d. *risk appetite*), la Banca si è dotata di apposita procedura informatica per il calcolo dello specifico requisito patrimoniale, così come previsto dalla normativa in vigore⁴.

⁴ Cfr. paragrafo 3. “Misurazione dei rischi”.

3) Rischio operativo

Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro essendo a esso connesse solo manifestazioni negative dell'evento. Esso rappresenta l'insieme di tutte le anomalie che inficiando l'output aziendale possono determinare esclusivamente una perdita economica, un maggior costo nello svolgimento delle attività o un minor ricavo.

Pertanto, nella consapevolezza che il rischio in oggetto è insito nello svolgimento in generale di qualsiasi attività imprenditoriale, la Banca attribuisce notevole attenzione al controllo di questa tipologia di rischio.

In particolare, al fine di garantirne la corretta gestione, la Banca, da un lato, ha regolamentato ogni fase di ciascun processo coinvolto prevedendo adeguati livelli di controllo e laddove possibile, nell'ambito della struttura organizzativa, specifiche unità deputate al presidio dei medesimi.

Dall'altro, ha predisposto un sistema di raccolta e conservazione dei dati interni relativi ad eventi e perdite operativi, alimentato ogni qual volta si manifesti una perdita connessa al rischio in oggetto.

Inoltre, al fine di monitorare il livello di propensione al rischio operativo (c.d. *risk appetite*), mediante apposita procedura informatica, viene calcolato lo specifico requisito patrimoniale, così come previsto dalla normativa in vigore⁵.

Rischio legale

Per fronteggiare il rischio in oggetto la Banca, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, ha:

- istituito la funzione Compliance;
- nominato il responsabile, indipendente dalle altre funzioni aziendali, che ha l'incarico di gestire il rischio di non conformità alle norme;
- definito le linee guida operative essenziali per un adeguato svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa di riferimento, indicando responsabilità e compiti degli Organi Aziendali nella gestione del rischio di conformità, nonché compiti, responsabilità e flussi informativi della funzione Compliance.

Rischio organizzativo e Rischio connesso alle risorse umane

Per fronteggiare il rischio in oggetto, la Banca si è dotata di un "**Modello di organizzazione, gestione e controllo 231**", approvato dal Consiglio di Amministrazione, che riepiloga le iniziative adottate dalla Banca in applicazione del dettato normativo per la prevenzione dei reati menzionati dal Decreto in oggetto.

⁵ Cfr. paragrafo 3. "Misurazione dei rischi".

In particolare, esso descrive, da un lato, le modalità di approvazione e di revisione, i principi e gli elementi ispiratori, gli obiettivi, l'organismo preposto alla vigilanza (OdV), le regole di pubblicità e diffusione, nonché di formazione del personale, il sistema disciplinare adottato volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Dall'altro, riepiloga il processo svolto per individuare le attività della Banca che presentano un potenziale rischio di commissione delle differenti tipologie di reato contemplate nel Decreto, le relative funzioni aziendali coinvolte, nonché i presidi organizzativi aziendali adottati per la prevenzione dei reati.

Si evidenzia, inoltre, che nella predisposizione del proprio "Modello di organizzazione, gestione e controllo 231", la Banca, data la dimensione operativa e complessità organizzativa, la natura dell'attività svolta, la tipologia dei servizi prestati, ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare e integrare nel Modello stesso le procedure e i sistemi di controllo già esistenti e operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere e controllo sui processi sensibili, ovvero "a rischio". Tali strumenti sono:

- *Codice Etico*
- *Organigramma e Funzionigramma*
- *Poteri delegati e di firma*
- *Regolamenti aziendali*
- *Policy aziendali*
- *Manuale delle procedure*
- *Manuali dell'outsourcer*
- *Sistema disciplinare di cui al CCNL*

Rischio informatico

Il rischio informatico è inteso come il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology – ICT).

In tale sottocategoria di rischio, vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

I presidi posti in essere per fronteggiare il rischio in oggetto, sono i seguenti:

- *"Processo di gestione della continuità operativa"*, che partendo dall'identificazione dei processi aziendali critici, stabilisce per ciascuno di essi presidi organizzativi e misure di emergenza commisurati ai livelli di rischio. In particolare, esso prescrive le modalità di svolgimento dell'analisi dell'impatto sul business, i criteri per la redazione del "Piano di

continuità operativa", nonché l'impostazione e la conduzione di attività strutturate di testing e revisione.

- "*Piano di continuità operativa*", che è finalizzato ad assicurare, all'occorrenza, la continuità delle operazioni vitali per l'azienda ed il ritorno in tempi ragionevoli all'operatività normale. In particolare, esso documenta: le modalità per la dichiarazione dello stato di emergenza; la struttura organizzativa che deve essere predisposta per la continuità operativa, in termini di unità organizzative, composizione e procedure, con indicazione dei ruoli e delle responsabilità; l'iter per la ripresa della normale operatività.
- "*Piano di continuità operativa dell'outsourcer*", che ha lo scopo di mitigare il rischio connesso alla dipendenza da un solo outsourcer (in termini di possibile interruzione del servizio nel caso di disfunzioni del sistema in outsourcing) ed è parte integrante del Piano della Banca.

Rischio connesso ad eventi esogeni

I presidi posti in essere per fronteggiare il rischio in oggetto sono i seguenti:

- *Impianto anti-intrusione*: la Banca ha provveduto ad installare presso:
 - la Direzione Generale, un impianto anti-intrusione la cui attivazione/disattivazione è temporizzata;
 - le Filiali, un impianto anti-intrusione la cui attivazione/disattivazione è gestita dal personale addetto mediante l'utilizzo di badge dati in dotazione.
- *Impianto antirapina*: presso tutte le Filiali, sono stati installati impianti antirapina che, in caso di necessità, consentono di inviare tramite il ponte radio dell'Istituto di Vigilanza una segnalazione per la richiesta d'intervento.
- *Impianto di videoregistrazione*: presso tutte le Filiali, sono stati installati sistemi di videoregistrazione TV/CC mediante telecamere che riproducono le immagini sul monitor da parete nell'ufficio del Direttore. Le stesse vengono contemporaneamente registrate sul videoregistratore digitale e sono conservate per 48 ore.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

4) Rischio di concentrazione

Per contenere il rischio di concentrazione creditizia derivante da esposizioni sia verso singole controparti o gruppi di clienti connessi (concentrazione per singolo prenditore o *single*

name concentration), che verso controparti operanti nel medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica (concentrazione geo-settoriale), sono state definite linee guida operative nel già citato "Regolamento del Credito".

Al pari, per quanto riguarda il rischio di concentrazione verso emittenti di strumenti finanziari presenti nel portafoglio titoli HTC e HTC&S di proprietà della Banca, nel già citato "Regolamento della Finanza" sono stati definiti specifici limiti ed eventuali deleghe operative.

Inoltre, al fine di monitorare il livello di propensione al rischio di concentrazione (c.d. *risk appetite*), mediante apposita procedura informatica, viene calcolato lo specifico Capitale interno, così come previsto dalla normativa in vigore.

5) Rischio di tasso di interesse

Al fine di presidiare il rischio di variazione del tasso di interesse derivante da attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di Vigilanza, viene svolta periodicamente l'analisi delle scadenze delle attività e passività comprese nel "portafoglio bancario", così come previsto dalla normativa in vigore.

Tale attività consente di determinare e monitorare l'"Indice di rischiosità" (dato dal rapporto tra il Capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse e i Fondi Propri della Banca).

Inoltre, al fine di monitorare il livello di propensione al rischio di tasso (c.d. *risk appetite*), mediante apposita procedura informatica, viene calcolato lo specifico Capitale interno, così come previsto dalla normativa in vigore⁶.

6) Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni.

I presidi posti in essere per fronteggiare il rischio di liquidità sono i seguenti:

- "Politica di governo del rischio di liquidità", pro tempore vigente, finalizzata alla gestione della liquidità in ipotesi di normale corso degli affari. In particolare, la "Politica" adottata dalla Banca descrive, tra l'altro: ruolo, compiti e responsabilità degli Organi Aziendali e delle diverse funzioni aziendali di controllo coinvolte; attività in cui si articola il "Processo di gestione del rischio di liquidità".

⁶ Cfr. paragrafo 3. "Misurazione dei rischi".

- *“Piano di Emergenza - Contingency Funding and Recovery Plan”*, pro tempore vigente, che stabilisce gli obiettivi e descrive i processi e le strategie di intervento da attuare in condizioni di emergenza. In particolare, il “Piano” documenta la gestione di un'eventuale crisi di liquidità specifica o sistemica sotto il profilo delle azioni di mitigazione adottabili dalla Banca e delle responsabilità attribuite alle strutture aziendali incaricate.

Inoltre, per quanto riguarda il rischio di liquidità relativo agli strumenti finanziari presenti nel portafoglio titoli di proprietà della Banca, nel già citato *“Regolamento della Finanza”* sono stati definiti specifici limiti ed eventuali deleghe operative.

7) Rischio di conflitti di interesse nei confronti dei “Soggetti Collegati”

I presidi posti in essere per fronteggiare il rischio in oggetto sono i seguenti:

- *“Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati”*, pro tempore vigente, che disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.
- *“Delibera Quadro per le operazioni con Soggetti Collegati”*, pro tempore vigente, che definisce le tipologie di operazioni che possono essere concluse con determinate categorie di “Soggetti Collegati” senza essere assoggettate alle procedure deliberative previste per le operazioni di “minore e maggiore rilevanza”.
- *“Politica interna in materia dei controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei “Soggetti Collegati”*, pro tempore vigente, che descrive gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata, al fine di assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative in materia di operazioni con “Soggetti Collegati”, da un lato, e di perseguire l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con tali soggetti, dall'altro.

8) Rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni

Al fine di presidiare il rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni, sono state definite le *“Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie”*.

Esse hanno l'obiettivo di descrivere gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata, al fine di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare.

9) Rischio paese

Al fine di presidiare il rischio in oggetto connesso a emittenti di strumenti finanziari presenti nel portafoglio titoli di proprietà della Banca, nel già citato *“Regolamento della Finanza”* sono stati definiti specifici limiti ed eventuali deleghe operative.

Con riferimento, invece, al rischio paese derivante dalle esposizioni relative a depositi interbancari a vista, nel già citato *“Regolamento della Finanza”* sono stati definiti i criteri da rispettare in caso di apertura di nuovi rapporti.

10) Rischio di una leva finanziaria eccessiva

Al fine di presidiare il rischio di una leva finanziaria eccessiva, viene svolta periodicamente un'attività di monitoraggio dell'indicatore *“Leverage Ratio”* (dato dal rapporto tra il Tier 1 e il totale dell'attivo non ponderato).

Tale indicatore esprime la misura massima di leva finanziaria, che mira a vincolare l'espansione delle esposizioni complessive alla disponibilità di un'adeguata base patrimoniale e a contenere, nelle fasi espansive del ciclo economico, il livello di indebitamento nel bilancio della Banca.

11) Rischio residuo

La Banca ha adottato tecniche e procedure operative volte ad assicurare, in tutte le fasi del processo di acquisizione, controllo e realizzo delle tecniche di Credit Risk Management (CRM), la sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa di Vigilanza.

In particolare, la Banca ha provveduto alla definizione di norme interne che disciplinano le tipologie di garanzie acquisibili, all'adozione di misure organizzative volte a evitare il rischio di disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure operative tra le diverse strutture, nonché alla separazione organizzativa tra le strutture coinvolte nella stipula dei contratti e le funzioni deputate al controllo.

12) Rischio strategico

Al fine di presidiare il rischio in oggetto, la Banca si è dotata di un *“Piano Strategico”* triennale che rappresenta la pianificazione delle linee di sviluppo della stessa, elaborate attraverso un'analisi del contesto di riferimento, in relazione all'evoluzione normativa, alle scelte organizzative e ai profili di rischio derivanti dall'attività svolta.

All'interno del documento sono delineati gli obiettivi del triennio di riferimento, e sono altresì definite le azioni necessarie per raggiungerli, in una prospettiva organizzativa, reddituale, finanziaria e patrimoniale e sulla base di un'assunzione consapevole dei rischi che ne derivano.

Inoltre, al Consiglio di Amministrazione è affidato il compito di verificare l'evoluzione del *“Piano”*, valutando il raggiungimento degli obiettivi prefissati e apportando, ove ritenuto necessario, i correttivi gestionali.

Più nello specifico, esso ha il compito di verificare sia il conseguimento degli obiettivi intermedi, indicati in sede di budget, che degli obiettivi finali indicati nel Piano.

13) Rischio reputazionale

Per fronteggiare i rischi collegati a inefficienze nelle prassi operative che possono pregiudicare la componente fiduciaria insita nel rapporto con il pubblico e quindi determinare il rischio reputazionale, la Banca attua politiche di formazione/informazione dei dipendenti improntate sulla correttezza e trasparenza nei confronti della clientela.

In particolare, la Banca ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo 231", accettato da tutti i soggetti interni, nel quale confluiscono le norme etiche e di comportamento da rispettare nello svolgimento delle attività, nonché il "Sistema disciplinare e sanzionatorio" approvato in caso di mancato rispetto delle suddette regole.

Inoltre, per quanto riguarda gli errori nello svolgimento delle attività, la Banca si è dotata di un sistema di procedure operative che definiscono il flusso delle attività e di un sistema di controllo articolato su tre livelli al fine di garantire l'effettivo rispetto delle norme procedurali definite.

Rischio Antiriciclaggio

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale denaro proveniente da attività criminali viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso e per la Banca nello specifico. Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale e per la limitazione di danni di reputazione.

In ossequio alla disciplina di riferimento ed a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto ad istituire una specifica funzione di controllo di secondo livello e a nominare il relativo Responsabile. Tale struttura svolge funzioni complesse qualificabili sia in termini di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, che di supporto e consulenza sulle scelte gestionali.

L'attività di controllo viene svolta dalla Funzione, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione. I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici report periodici e consuntivi presentati al Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta, a fronte del rischio in esame, sono stati adottati i seguenti presidi:

- **"Politiche di governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"**, pro tempore vigenti, che raggruppano la normativa di riferimento e definiscono le regole di governo, i ruoli e le responsabilità in materia di antiriciclaggio, nonché le linee guida per il contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

- **“Antiriciclaggio –Manuale Operativo”**, pro tempore vigente, che raggruppa le procedure operative che il personale coinvolto è tenuto a rispettare, al fine di evitare l'assunzione, anche inconsapevole, di rischi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Rischio ESG

La Banca ha avviato nel corso dell'anno un progetto finalizzato a sviluppare delle metodologie atte ad identificare e quantificare gli impatti di tale rischio sulla propria attività. Il rischio ESG può essere individuato in due specifiche tipologie:

- **Il rischio fisico:** indica l'impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi meteorologici estremi più frequenti e mutamenti gradualmente del clima, nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione. Il rischio fisico è pertanto classificato come “acuto” se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste, e “cronico” se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità, cambio di destinazione dei terreni, distruzione degli habitat e scarsità di risorse. Tale rischio può determinare direttamente, ad esempio, danni materiali o un calo della produttività, oppure indirettamente eventi successivi quali l'interruzione delle catene produttive.
- **Il rischio di transizione:** indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale. Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall'adozione relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati. La Banca si sta attivando nell'adozione di soluzioni di processo e organizzative tali da garantire tempo per tempo, la conformità del modello di servizio adottato al contesto normativo in continua evoluzione e l'integrazione nel processo di valutazione di adeguatezza nonché nei presidi dedicati al governo dei prodotti finanziari (product governance).

➤ **Sistema dei controlli interni**

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Nello svolgimento dei controlli, che sono articolati su tre livelli di seguito riepilogati, ciascun soggetto coinvolto è chiamato a svolgere:

- la propria attività di vigilanza;

- l'attività di reporting degli esiti sulle verifiche effettuate.

1° LIVELLO

I controlli di primo livello o controlli di linea, volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, sono effettuati direttamente dalle stesse strutture operative.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il citato processo; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

2° LIVELLO

I controlli di secondo livello hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

- la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
- la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Gli uffici/ funzioni preposte a tali controlli, distinte da quelle produttive, sono le seguenti:

- Back-Office titoli
- funzione Risk Management
- ufficio Controllo Crediti e Contenzioso
- funzione Compliance
- funzione Antiriciclaggio

In particolare, il *Back-Office* titoli nel corso della ordinaria attività di processing delle operazioni verifica il rispetto del sistema dei limiti, nonché il corretto esercizio delle deleghe. Esso identifica eventuali operazioni rimaste in sospeso perché non conformi a uno o più parametri di controllo stabiliti e sollecita la relativa autorizzazione da parte dei soggetti preposti.

La funzione di *Risk Management*, in primo luogo, predispone e mantiene aggiornata la mappatura e valutazione di tutti i rischi aziendali, inclusi quelli che hanno la loro fonte nella normativa o nei regolamenti.

Inoltre, effettua un monitoraggio dell'attività svolta prendendo visione delle operazioni poste in essere e svolgendo una valutazione complessiva delle diverse tipologie di rischio a cui la Banca è esposta in relazione, da un lato, all'andamento dei finanziamenti e, dall'altro, alla luce della tendenza del mercato, della natura degli strumenti trattati e delle controparti ed emittenti coinvolti.

L'eventuale esposizione ad un rischio rilevante viene segnalata all'Amministratore Delegato che provvederà a sollecitare l'immediato rientro entro i livelli adeguati.

Infine, l'intero sistema dei limiti viene sottoposto a verifica da parte del Risk Management che ne accerta l'effettiva congruità rispetto ai coefficienti patrimoniali della Banca e all'andamento del mercato.

L'ufficio Controllo crediti e contenzioso nell'ambito dell'ordinaria attività svolge controlli nella fase di concessione, perfezionamento e classificazione del credito e verifiche sulle anomalie operative nelle fasi di utilizzo del credito e sui crediti aventi andamento anomalo, quindi deteriorati.

La funzione *Compliance*, istituzionalmente, esegue controlli finalizzati a verificare che i processi e le procedure interne alla Banca siano conformi alla normativa esterna ed interna e svolge attività di analisi unitamente alle strutture operative coinvolte, propedeutica allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e finalizzata a garantire l'esistenza di adeguati presidi.

La funzione *Antiriciclaggio*, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, esegue controlli volti a verificare l'idoneità del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure adottate in materia di Antiriciclaggio e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi.

3° LIVELLO

I controlli di terzo livello sono effettuati dalla funzione *Internal Audit* che, sulla base del piano delle attività programmate appositamente predisposto, è chiamata a verificare ex post l'eventuale esistenza di anomalie e violazioni delle procedure e della regolamentazione esterna e interna, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Maggiori informazioni circa il sistema di controllo interno della Banca sono declinate nella Parte E della Nota Integrativa del Bilancio 2021 (consultabile nella sezione "Documenti" del sito internet, all'indirizzo www.bancapromos.it).

1.1 DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, LETTERE E) ED F) DEL CRR

Il presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, ai sensi dell'articolo 435 comma 1 lettere e) ed f), che:

- i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca, e descritti nel documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2022" pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
- il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l'esercizio 2022 in termini di obiettivi di rischio ("risk appetite") e di risk tolerance, adottando un set di indicatori con riferimento agli ambiti RAF di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di business.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ogni indicatore adottato, tali obiettivi di rischio con i corrispondenti valori rilevati.

Sulla base delle valutazioni effettuate, l'esposizione al rischio della Banca è risultata coerente con quella approvata dal C.d.A. e pertanto si ritiene che l'impianto RAF è risultato essere efficace ed adeguato a garantire il rispetto delle finalità strutturali del sistema stesso.

Considerando il livello attuale del profilo di rischio coerente con quanto previsto dal Piano Strategico, la Banca mostra un grado di patrimonializzazione sufficiente a coprire l'esposizione ai rischi assunti, anche in ottica prospettica. Tuttavia, la Banca ha in corso la valutazione di una operazione straordinaria per la individuazione di un partner strategico interessato all'ingresso nel capitale, al fine di raggiungere il rafforzamento patrimoniale richiesto dall'Organo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione conferma che, al 31 dicembre 2022 i Fondi Propri (composti unicamente dal CET1) risultano adeguati rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori di Vigilanza.

Di seguito viene riportato un prospetto di dati di sintesi alla data del 31 dicembre 2022 e del 31 dicembre 2021:

DATI DI SINTESI		
GRANDEZZE PATRIMONIALI E RWA (Regime transitorio)	31/12/2022	31/12/2021
Common Equity Tier 1 (CET 1)	11.478.050	11.349.493
%Fondi Propri	100%	100%
Attività ponderate per il rischio (RWA)	40.098.623	39.603.989
RATIOS PATRIMONIALI, DI LEVA FINANZIARIA, DI LIQUIDITA' E TASSO		
CET 1 Ratio (<i>phase – in</i>)	28,62%	28,66%
TIER 1 Ratio (<i>phase – in</i>)	28,62%	28,66%

DATI DI SINTESI		
TCR Ratio (<i>phase – in</i>)	28,62%	28,66%
Leverage Ratio	19,59%	17,68%
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	486,13%	376,01%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	118,01%	130,28%
Assorbimento Rischio Tasso di Interesse	134.583	133.036

1.2 SISTEMI DI GOVERNANCE (ART. 435 CRR, PARAGRAFO 2 E CIRCOLARE 285/13 DELLA BANCA D'ITALIA, PARTE PRIMA, TITOLO IV, TAVOLA 1, SEZIONE VII)

➤ Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca risultano e sono disciplinati dal Titolo 2 dello Statuto sociale, consultabile nella sezione "Documenti" del sito internet www.bancapromos.it. Tali assetti sono riepilogati nel seguito.

Sistema di amministrazione e controllo

La Banca, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e rispettivamente applicabili, svolge le attività di seguito descritte:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
- la negoziazione su valori mobiliari, strumenti finanziari e divise e le attività di intermediazione mobiliare in genere;
- il compimento di tutte le operazioni e dei servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Le suddette attività sono svolte direttamente, senza essere a capo o far parte di un gruppo bancario.

In relazione ai diversi modelli di amministrazione e controllo previsti dalla normativa civilistica la Banca ha adottato, sin dalla sua costituzione, il modello "tradizionale" caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di supervisione strategica e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo. Entrambi i menzionati organi sono nominati dall'Assemblea.

All'Amministratore Delegato, eletto dal Consiglio di Amministrazione, sono attribuite le funzioni esecutive per la gestione operativa della Società.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali dei conti.

A tali organi sono attribuiti i compiti, poteri e responsabilità definiti nello Statuto e indicati analiticamente nel "Documento Unico di Coordinamento" adottato dalla Banca.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale modello sia il più idoneo e funzionale a garantire efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. L'attuale struttura organizzativa e di governo societario favorisce, infatti, un processo decisionale più snello e una più chiara suddivisione dei compiti di gestione e di controllo tra gli Organi Aziendali, consentendo un più adeguato bilanciamento dei poteri.

Consiglio di Amministrazione e ruolo del Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, unico organo al quale è attribuita la funzione di supervisione strategica della Banca, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Lo Statuto prevede che il numero dei Consiglieri sia compreso tra cinque e sette.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da 5 Consiglieri, nominati dall'Assemblea ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a eccezione di quelle per le quali le norme di legge e regolamentari non vietano l'esercizio del potere di delega.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza legale della Banca, attiva e passiva, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Egli promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, cura e coordina lo svolgimento dei lavori del Consiglio e i flussi informativi interni, favorendo, in particolare, la dialettica interna e assicurando il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni, che gli sono attribuiti dal Codice Civile e dalle Disposizioni di Vigilanza.

Il Presidente esercita inoltre una funzione di equilibrio tra la componente esecutiva e quella non esecutiva del Consiglio di Amministrazione e di raccordo tra i diversi Organi Aziendali, ponendosi come interlocutore degli Organi e delle funzioni di controllo.

In conformità alle vigenti disposizioni di Vigilanza, il Presidente ricopre un ruolo non esecutivo e non svolge di fatto funzioni gestionali, salvo poter adottare nei casi di "assoluta e improrogabile urgenza", su proposta vincolante degli Organi Esecutivi, le decisioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione con l'obbligo di darne comunicazione, all'organo normalmente competente, in occasione della prima adunanza successiva.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o, in assenza di sua nomina, da quello con maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, dal Vice Presidente più anziano di età.

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio d'Amministrazione il quale ne determina anche i poteri; a esso è attribuita la gestione operativa della Banca in coerenza con le linee di indirizzo approvate dal Consiglio.

L'Amministratore Delegato propone al Consiglio d'Amministrazione le linee strategiche da adottare e da perseguire nel medio lungo termine. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio d'Amministrazione fornendo a quest'ultimo, nel corso di ogni sua riunione una completa e puntuale informativa circa il suo operato e sugli andamenti generali della Banca, con particolare riferimento ai dati patrimoniali ed economici, nonché agli interventi sull'assetto organizzativo della Banca.

Esso ha la comprensione di tutti i rischi aziendali e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

In tale ambito, individua e valuta i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la Banca.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Banca è composto da due Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria e in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente.

L'Assemblea Ordinaria designa, altresì, il Presidente del Collegio Sindacale e fissa l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.

Il Collegio Sindacale, in qualità di organo con funzione di controllo vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, adottati dalla Banca e sul loro concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è parte integrante del sistema dei controlli interni e ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dello stesso e sul sistema degli obiettivi di rischio ("*Risk Appetite Framework*").

Nell'esercizio dei propri compiti e per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, si può avvalere della struttura e delle funzioni aziendali di controllo interne alla Banca. Il Collegio è anche destinatario di adeguati flussi informativi provenienti dalle funzioni aziendali di controllo, con le quali stabilisce costanti contatti di collaborazione, e dagli Organi aziendali.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possono costituire un'irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio segnala, inoltre, al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel contempo l'efficacia.

In ultimo, si precisa che, nell'ambito dei propri assetti organizzativi e di governo societario, la Banca non ha istituito alcun comitato di rischio distinto. Pertanto l'informativa richiesta dalla lettera d)⁷, paragrafo 2, art. 435 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") non trova riscontro nell'ambito del presente documento.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

Regolamento del Consiglio di Amministrazione, Regolamento dell'Assemblea dei Soci; Documento Unico di Coordinamento.

La Banca ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

➤ **Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia**

Ai sensi del Titolo IV, Sezione 1, paragrafo 4.1 della Circolare 285/2013 le Banche applicano le disposizioni di vigilanza in tema di governo societario con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, sulla base di un principio di proporzionalità.

A tale proposito, Banca d'Italia ha indicato tre diverse categorie:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2022 è risultato pari a 58.247 milioni di Euro;
- per gli anni dal 2023 e 2024, sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset, non si ritiene di superare la predetta soglia di 5 miliardi di euro;
- la Banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della banca si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;

⁷“Se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito” [lettera d), articolo 435, paragrafo 2, CRR]

- la Banca è caratterizzata da ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative.

➤ **Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni**

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 26 Giugno 2020 ha nominato per gli esercizi 2020 – 2022 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022) un Consiglio di Amministrazione composto da 5 amministratori.

Altresì, in data 23 giugno 2022, l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2022-2024 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Tavola 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

➤ **Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica**

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE					
CARICA	NOMINATIVO	GENERE	DATA NASCITA	PERMANENZA IN CARICA DAL	SCADENZA CARICA
Presidente	Ugo Malasomma	Maschio	02/02/1955	15/04/1999	Assemblea Appr. Bil. 2022
Amministratore Delegato	Tiziana Carano	Femmina	21/11/1963	15/04/1999	Assemblea Appr. Bil. 2022
Consigliere	Umberto De Gregorio	Maschio	20/05/1958	30/03/2004	Assemblea Appr. Bil. 2022
Consigliere	Stefano De Stefano	Maschio	08/03/1947	30/03/2004	Assemblea Appr. Bil. 2022
Consigliere	Luigi Gorga	Maschio	02/08/1950	13/11/2014	Assemblea Appr. Bil. 2022

COLLEGIO SINDACALE					
CARICA	NOMINATIVO	GENERE	DATA NASCITA	PERMANENZA IN CARICA DAL	SCADENZA CARICA
Presidente	Riccardo Pascucci	Maschio	15/03/1979	23/06/2022	Assemblea Appr. Bil. 2024
Sindaco effettivo	Sergio Vilone	Maschio	29/09/1967	06/06/2013	Assemblea Appr. Bil. 2024
Sindaco Effettivo	Angela Lusi	Femmina	29/10/1967	23/06/2022	Assemblea Appr. Bil. 2024
Sindaco supplente	Filomena Di Maio	Femmina	23/03/1971	23/06/2022	Assemblea Appr. Bil. 2024
Sindaco supplente	Giorgio Gargiulo	Maschio	22/01/1973	28/04/2017	Assemblea Appr. Bil. 2024

➤ **Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza**

La normativa vigente prescrive che almeno $\frac{1}{4}$ degli Amministratori debba possedere i requisiti di "indipendenza" allo scopo di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale e contribuire ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

All'interno del Consiglio d'Amministrazione è presente un consigliere indipendente per i quali risultano verificati i relativi requisiti.

➤ **Numero dei consiglieri espressione delle minoranze**

Si ritiene che all'interno del Consiglio d'Amministrazione due consiglieri su cinque possano ritenersi espressione della minoranza.

➤ **Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti**

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		
ESPONENTE	SOCIETA' / ENTE	TIPOLOGIA DI CARICA
<u>Ugo Malasomma</u> <i>Presidente</i>	Promos Srl	Amministratore Unico
	Promos Corporate Consulting Srl in liquidazione	Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere
	Promos Fintech Srl	Consigliere
<u>Tiziana Carano</u> <i>Consigliere</i>	Promos Corporate Consulting Srl	Consigliere
	Promos Fintech Srl	Consigliere
<u>Umberto De Gregorio</u> <i>Consigliere</i>	Ente autonomo Volturno	Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere delegato
	CITY SIGHTSEEING NAPOLI SRL	Consigliere
	Dresser Italia Srl	Presidente Collegio Sindacale
	NO SELF SRL	Consigliere
	Astraservice srl	Consigliere
	P.A.G.EDIL S.P.A.	Sindaco
	Synapsis srl	Liquidatore

<p><u>Stefano De Stefano</u> <i>Consigliere</i></p>	S.A.C.I.A.V. S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Di Lorenzo S.r.l.	Sindaco Unico
	Plastica Sud – S.r.l.	Sindaco
	IM.ME IMMOBILIARE MERIDIONALE	Liquidatore
	Ranieri Impiantistica S.r.l.	Revisore Unico
	Amici dell'Alto Sangro SAS	Socio Accomandatario
	C.E.A.C.	Liquidatore
	Porsche Club Campania	Amministratore Unico
<p><u>Luigi Gorga</u> <i>Consigliere</i></p>	-	-

Si precisa che - in conformità alle disposizioni normative vigenti⁸ - la Banca ha definito, all'interno di un apposito regolamento, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative, nonché in quelle di rilevanti dimensioni che può essere ricoperto da un Amministratore della Banca.

Nello specifico, un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Banca Promos, non può ricoprire più di tre incarichi di amministratore o sindaco in altre società, come prima identificate. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Banca Promos, non può ricoprire più di cinque incarichi di amministratore o sindaco in altre società finanziarie, bancarie, assicurative, nonché in quelle di rilevanti dimensioni. Si specifica, inoltre, che gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati quale unico incarico.

In caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, che invita gli interessati ad assumere le decisioni del caso al fine di assicurare il rispetto dei richiamati limiti.

⁸Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e articolo 36 del D.L. 201/2011 ("divieto di *interlocking*")

In ogni caso, gli Amministratori esecutivi, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco in altra società non partecipata o controllata, anche indirettamente, dalla Banca Promos, sono tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione.

Alla data della presente informativa, si evidenzia che i limiti al cumulo di incarichi degli Amministratori in altre società, tenendo conto delle cariche complessive rivestite dai singoli componenti, auspicato dal Consiglio nel proprio profilo quali-quantitativo, è stato considerato rispettato alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Collegio Sindacale		
Esponente	SOCIETA' O ENTI	TIPOLOGIA DI CARICA
<u>Riccardo Pascucci</u> <i>Presidente</i>	LIMA SUD SPA	Presidente Collegio Sindacale
	Madim Srl	Sindaco
<u>Sergio Vilone</u> <i>Sindaco effettivo</i>	Environmental Technologies International Spa	Sindaco
	Della Penna Autotrasporti Spa	Sindaco
	S.A.C.I.A.V. Spa	Sindaco
<u>Angela Lusi</u> <i>Sindaco effettivo</i>	Industria Dolciaria Vesuviana-I.D.A.V Spa	Sindaco
	Duplast Spa	Sindaco
	S. Anna Srl	Sindaco
	Plastica Alto Sele Spa	Presidente Collegio Sindacale
	Imprese Riunite Immobiliari- IRI sud Srl	Sindaco
	Comune di Capua	Componente O.I.V.P.
	Co.Le.fin. Spa	Sindaco
	Edilco Srl	Sindaco

<u>Filomena di Maio</u> <i>Sindaco Supplente</i>	Duplast Spa	Sindaco
	Comune di Sant'Angelo dei Lombardi	Revisore dei conti
	Ordine della professione di Ostetrica della provincia di Napoli	Revisore dei conti
<u>Giorgio Gargiulo</u> <i>Sindaco Supplente</i>	Infinity Business Management Spa	Sindaco
	Studio Buffulini Gargiulo S.r.l.s.	Amministratore Unico

➤ **Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze**

La Banca, in considerazione della propria classificazione quale "banca di minori dimensioni e complessità operativa" e non riscontrando esigenze concrete, ha scelto di non istituire comitati endo-consiliari.

➤ **Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate**

Al momento non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice dell'esecutivo.

➤ **La politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze e esperienza [lett. b), paragrafo 2, art. 435 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")]**

Per garantire che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in maniera efficace, sono stati definiti ex ante - all'interno di un apposito regolamento - i principi e le linee applicative che devono guidare la Banca nella scelta dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

È stato pertanto statuito, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell'assetto organizzativo della Banca, che il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti. I membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili ed il mandato cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori – come sancito nello Statuto della Banca – devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I membri del Consiglio sono eletti anche tra i non Soci tenendo presente il principio di adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale e comunque secondo quanto disposto dall'apposito regolamento.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, all'interno del Consiglio deve essere assicurata la presenza di "Amministratori non esecutivi"⁹ ed almeno 1/4 degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza¹⁰. Inoltre, in linea con quanto stabilito dallo stesso articolo 11 dello Statuto, la Banca garantisce che la composizione del Consiglio rifletta un idoneo grado di diversificazione anche in termini di genere nella misura richiesta dalla normativa pro tempore vigente.

Tutti gli amministratori della Banca devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca stessa. A tal fine, fermo restando il rispetto dei requisiti di professionalità, sono prese in considerazione la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. In particolare, possono assumere la carica di amministratore coloro che risultano in possesso di una conoscenza teorica o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

a. mercati finanziari;

b. regolamentazione nel settore bancario e/o finanziario;

c. indirizzi e programmazione strategica;

d. assetti organizzativi e di governo societari;

e. gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) ;

f. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

g. informativa contabile e finanziaria;

h. tecnologia informatica.

In aggiunta, considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i membri dell'Organo di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 169/2020 nonché

⁹Per "Amministratori non esecutivi" si intendono, in linea con le previsioni civilistiche, i Consiglieri che non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

¹⁰La definizione di indipendenza è contenuta nell'art.13 del Decreto Ministeriale 169/2020 al quale si rimanda.

soddisfare specifici criteri di correttezza con riferimento alle proprie condotte personali e professionali coerentemente con quanto previsto dal sopra richiamato decreto.

Quindi, il processo di selezione e di nomina/cooptazione dei membri dell'Organo di Amministrazione deve tenere conto dei richiamati requisiti stabiliti riguardo alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale.

Affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto dei requisiti richiesti è previsto che all'Assemblea deve essere:

- a. portato a conoscenza, in tempo utile, il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza, dei candidati;
- b. fornita un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, volta ad identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato e l'eventuale parere degli Amministratori indipendenti.

In caso di cooptazione degli Amministratori, gli elementi di cui ai punti a) e b) e i risultati della verifica relativa alla rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di cooptazione, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sono forniti alla prima Assemblea utile.

Lo Statuto prevede che all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste che possono essere presentate dai soci che da soli o congiuntamente ad altri soci, comprovino di essere titolari di almeno il 25% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto o dagli Amministratori uscenti i quali possono autocandidarsi ovvero presentare nuove candidature.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Apposito avviso viene pubblicato sul sito internet della Banca.

La lista deve rispettare i seguenti requisiti:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa pro tempore vigente;
- almeno $\frac{1}{4}$ di candidati deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Unitamente alla lista occorre depositare ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa pro tempore vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta, nella prima riunione utile, il rispetto dei requisiti richiesti per la candidatura e la regolarità formale delle liste presentate. Le liste ammesse sono stampate in schede elettorali.

Ove venga presentata una sola lista la stessa viene sottoposta all'approvazione per alzata di mano all'Assemblea e risultano eletti tutti i candidati.

Per le informative riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun Amministratore si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito web¹¹ di Banca Promos.

➤ **La Politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti [lett. c), paragrafo 2, art. 435 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")]**

La Banca ha adottato in data 27 ottobre 2022 un'apposita Politica per la promozione della diversità e inclusività che disciplina, tra l'altro, i principi da rispettare nella selezione dei membri degli Organi Sociali al fine di garantire l'integrazione di profili tra loro differenziati, in termini di competenze, percorso formativo e professionale, provenienza geografica, genere, fascia di età e anzianità di carica.

In particolare, con riferimento alla diversity di genere, la Politica prevede che in ottemperanza alla normativa vigente all'interno del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vi sia la presenza di un numero di esponenti del genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla normativa vigente. Inoltre, in linea con quanto raccomandato dalle Disposizioni di Vigilanza, la Banca auspica che le cariche di Presidente del Consiglio di amministrazione, Presidente del Collegio sindacale, Amministratore delegato non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere; in tale ambito si evidenzia che – sin dal 2004 - il 20% del Consiglio di Amministrazione, nella figura dell'Amministratore Delegato, è rappresentato da amministratori appartenenti al genere femminile.

➤ **La descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione [lett. e), paragrafo 2, art. 435 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")]**

Nella consapevolezza che la definizione dei flussi informativi, degli scambi delle risultanze delle attività e delle modalità di coordinamento e collaborazione tra tutte le funzioni e Organi con compiti di controllo, assume un'importanza strategica, in quanto in tal modo è assicurato, nel rispetto del principio di proporzionalità, il corretto funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, evitando sovrapposizioni o lacune e permettendo di sviluppare sinergie, la Banca ha proceduto a:

- stabilire le tipologie di flussi informativi;
- dettagliare i contenuti minimi dei flussi informativi che i diversi soggetti si devono scambiare;
- definire i momenti di coordinamento e collaborazione tra i soggetti e le modalità di

¹¹Si riporta l'indirizzo web del sito di Banca Promos SpA ove sono disponibili le informazioni riguardanti i membri dell'Organo di Amministrazione della Banca: <http://www.bancapromos.it/it/about>

scambio delle informazioni.

Al fine di assicurare un efficace Sistema di Controlli Interni e, quindi, di gestione dei rischi aziendali, sono stati identificati e regolati gli scambi delle risultanze delle attività e i conseguenti flussi informativi (orizzontali e verticali) tra:

- le funzioni con compiti di controllo;
- le funzioni con compiti di controllo e altre funzioni/uffici che possono contribuire al Sistema dei Controlli Interni per quanto concerne la mitigazione di alcuni rischi o che effettuano attività di controllo su ambiti specialistici (es. ufficio IT, responsabile della sicurezza, ecc.);
- le diverse funzioni con compiti di controllo e gli Organi Aziendali;
- gli Organi Aziendali.

Tale attività ha avuto l'obiettivo di costruire un ambiente organizzativo caratterizzato da flussi informativi a elevata fruibilità, in modo tale da disegnare un circuito informativo ad ampio spettro che può coinvolgere diversi segmenti, e improntati ai criteri di selettività e sinteticità, al fine di evitare eccessi di informazioni non utili o pertinenti.

Nella Tabella che segue sono riepilogati sinteticamente i flussi informativi relativi alle attività di reporting sui rischi destinate al Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione della funzione/Organo responsabile della redazione e la periodicità.

Si precisa che, i flussi in oggetto sono strutturati in modo tale da perseguire un duplice obiettivo:

- assolvere l'obbligo di informare nel continuo gli Organi Aziendali sia dell'evoluzione dei rischi aziendali che di eventuali violazioni o carenze riscontrate nell'attività di controllo;
- essere di concreto supporto alle loro decisioni.

COLLEGIO SINDACALE	
Tipo flusso	Periodicità
Informativa relativa alle carenze e alle irregolarità riscontrate , richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.	Tempestivamente
INTERNAL AUDIT	
Tipo flusso	Periodicità
Informativa integrale relativa agli esiti degli accertamenti conclusi con giudizi negativi o che evidenzino violazioni e/o carenze di rilievo (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).	Prima riunione utile
Report relativo a eventuali anomalie circa l'osservanza " Politica interna in materia dei controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei "Soggetti Collegati" ".	Prima riunione utile
Report sulle verifiche effettuate, risultati emersi, punti di debolezza rilevati e interventi da adottare per la loro rimozione.	Trimestrale

<p>"Piano di audit" annuale, che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali. Tale piano contiene:</p> <p>una specifica sezione relativa all'attività di audit sul sistema informativo (ICT auditing);</p> <p>una specifica sezione relativa agli interventi di gestione programmati sulla base delle eventuali carenze emerse nei controlli.</p>	<p>Annuale</p>
<p>"Relazione dell'attività svolta", che illustra le verifiche effettuate, incluse quelle in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.</p>	<p>Annuale</p>
<p>Relazione esiti verifiche relative alle seguenti funzioni per assicurare l'imparzialità, l'adeguatezza e l'efficacia delle loro verifiche:</p> <p>R-Risk Management C-Compliance A-Antiriciclaggio</p>	<p>Annuale</p>
<p>Relazione esiti verifiche sul sistema di misurazione del rischio di liquidità e sul connesso processo di valutazione interna, nonché sul processo relativo alle prove di stress.</p>	<p>Annuale</p>
<p>Relazione esiti sull'efficacia del processo ICAAP.</p>	<p>Annuale</p>
<p>Relazione esiti verifiche sull'efficacia del processo di definizione della "Politica di governo dei rischi - RAF", sulla coerenza interna dello schema complessivo e sulla conformità dell'operatività aziendale alla "Politica di governo dei rischi - RAF".</p>	<p>Annuale</p>
<p>Relazione esiti verifiche sull'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività di riciccolo del contante esternalizzate e sui livelli di servizio assicurati dal soggetto incaricato.</p>	<p>Annuale</p>
<p>Relazione sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.</p>	<p>Annuale</p>
<p>Relazione esiti controlli in merito ai criteri e alle metodologie utilizzate nell'approccio alla continuità operativa e nella predisposizione del "Piano di continuità operativa".</p>	<p>Annuale</p>
<p>Relazione relativa ai controlli svolti sulle funzioni operative importanti o di controllo esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate.</p>	<p>Annuale</p>
<p>Report relativo all'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con "Soggetti Collegati" e da altri conflitti di interesse, all'osservanza della "Politica interna in materia dei controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei "Soggetti Collegati".</p>	<p>Annuale</p>
<p>Relazione annuale sul corretto funzionamento della procedura di segnalazione interna delle violazioni (Whistleblowing).</p>	<p>Annuale</p>
<p>Report sulla capacità di produrre la SCV (Single Customer View) in conformità alle istruzioni del FITD.</p>	<p>Annuale</p>
<p>Report sull'osservanza delle politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie.</p>	<p>Annuale</p>
<p>"Piano di audit pluriennale".</p>	<p>Triennale</p>
RISK MANAGEMENT	
Tipo flusso	Periodicità
<p>Informativa su ogni violazione e/o carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).</p>	<p>Prima riunione utile</p>
<p>Reportistica prevista all'interno dei Piani di Risanamento</p>	<p>Tempestivamente</p>
<p>.Report Liquidità</p>	<p>Mensile</p>
<p>Report ILAAP</p>	<p>Mensile</p>
<p>Report Indicatori di Preallarme – Crisi Specifica</p>	<p>Mensile</p>
<p>Report Indicatori di Preallarme – Crisi Sistemica</p>	<p>Mensile</p>
<p>Informativa relativa alle "Operazioni di maggior rilievo" per le quali è stato dato un parere negativo.</p>	<p>Tempestivamente</p>
<p>Report relativo alle verifiche sul rispetto della "Politica di governo dei rischi - RAF".</p>	<p>Trimestrale</p>
<p>Report sulle operazioni con "Soggetti Collegati", relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammontare complessivo delle "Operazioni di importo esiguo" effettuate nel periodo di riferimento; • operazioni poste in essere in attuazione della "Delibera Quadro" approvata; 	<p>Trimestrale</p>

• “Operazioni ordinarie” concluse.	
Report sui rischi	Trimestrale
Report “Sforamento limiti sul portafoglio titoli”	Trimestrale
Report relativo alle “Operazioni di maggior rilievo” poste in essere.	Trimestrale
“Programma di attività”, in cui sono identificati e valutati i principali rischi a cui la Banca è esposta e sono programmati i relativi interventi di gestione sulla base delle eventuali carenze emerse nei controlli, nonché sui nuovi eventuali rischi identificati.	Annuale
“Relazione dell’attività svolta”, che illustra le verifiche effettuate, incluse quelle in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.	Annuale
Mappatura dei rischi ai fini della redazione del “Resoconto Strutturato ICAAP”.	Annuale
“Resoconto Strutturato ICAAP”.	Annuale
“Informativa al Pubblico” (III Pilastro).	Annuale
Revisione del “Processo di gestione della continuità operativa”.	Annuale
COMPLIANCE	
Tipo flusso	Periodicità
Informativa su ogni violazione e/o carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).	Prima riunione utile
“Programma di attività”, in cui sono identificati e valutati i principali rischi a cui la Banca è esposta e sono programmati i relativi interventi di gestione sulla base delle eventuali carenze emerse nei controlli, nonché sui nuovi eventuali rischi identificati.	Annuale
“Relazione dell’attività svolta”, che illustra le verifiche effettuate, incluse quelle in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.	Annuale
Relazione sui reclami ricevuti .	Annuale
Relazione esiti verifiche sull’adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività di ricircolo del contante esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dal soggetto incaricato.	Annuale
Relazione sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione .	Annuale
ANTIRICICLAGGIO	
Tipo flusso	Periodicità
Report sulle verifiche fatte sugli Inattesi Gianos e sui clienti con profilo di rischio alto	Mensile
Report sulle verifiche svolte sull’operatività dei clienti	Semestrale
Informativa su ogni violazione e/o carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).	Prima riunione utile
“Programma di attività”, in cui sono identificati e programmati gli interventi di gestione anche sulla base delle carenze emerse nei controlli.	Annuale
“Relazione dell’attività svolta”, che illustra le iniziative intraprese, le disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere, nonché l’attività formativa del personale.	Annuale
Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	Annuale
ORGANISMO DI VIGILANZA 231	
Tipo flusso	Periodicità
“Piano delle verifiche” programmate per l’esercizio successivo.	Annuale
“Relazione dell’attività svolta”, che illustra le attività svolte, le segnalazioni ricevute e le sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del “Modello di organizzazione, gestione e controllo 231” e il loro stato di realizzazione.	Annuale

Informativa su eventuali violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.	Tempestivamente
RESPONSABILE UFFICIO IT	
Tipo flusso	Periodicità'
"Piano annuale delle verifiche delle misure di continuità operativa".	Annuale
Report sui risultati delle attività previste nel "Piano annuale delle verifiche delle misure di continuità operativa".	Annuale
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE	
Tipo flusso	Periodicità'
Informativa relativa a eventuali anomalie rilevate in fase di valutazione della qualità del servizio connesso ad attività/funzioni esternalizzate.	Tempestivamente

Capitolo 2 – Fondi propri (art. 437 e 492 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali nel rispetto dei vincoli regolamentari e in coerenza con il profilo di rischio assunto. Il patrimonio costituisce, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all'operatività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall'autorità di vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell'intermediario.

Esso contribuisce positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le immobilizzazioni tecniche e finanziarie della Banca, accompagna la crescita dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Costituisce, pertanto, il miglior elemento per una gestione efficace, sia in un'ottica strategica che di operatività corrente, in quanto elemento finanziario in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della Banca a tutti i rischi assunti, nonché svolge un ruolo rilevante anche in termini di garanzia dei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, delle riserve da valutazione e dell'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali: in ottemperanza alle disposizioni normative e statutarie, la Banca destina il 5% degli utili netti di esercizio a riserva legale, e la restante parte a riserva.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell'articolata disciplina sui Fondi propri contenuta nel Regolamento UE n. 575/13 (CRR) e nei relativi supplementi, nella Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV), nelle correlate misure di esecuzione contenute in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell'EBA (RTS – ITS) oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di Vigilanza. Come anticipato nella premessa della presente Informativa, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2019/876 (c.d. CRR II) che modifica il Regolamento

UE n. 575/2013 per quanto riguarda anche i requisiti di Fondi Propri. Tale Regolamento si applica a partire dal 28 giugno 2021.

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito, definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT 1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi (positivi e negativi) del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza al fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Si precisa che il totale dei Fondi Propri di Banca Promos è costituito esclusivamente dal capitale primario di classe 1 (*CET 1*).

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l'utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca, sia in via attuale, sia in via prospettica e in ipotesi di 'stress' per assicurare che le risorse finanziarie disponibili siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò con riferimento oltre che ai rischi del c.d. 'Primo Pilastro' (rappresentati dai rischi di credito e di controparte - misurati in base alla categoria delle controparti debitorie, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute- dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori fattori di rischio - c.d. rischi di 'Secondo Pilastro' - che insistono sull'attività aziendale (quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in una duplice accezione:

- capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
- capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo ICAAP.

Con l'obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione patrimoniale, la Banca si è dotata di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale, prospettica e in situazione di 'stress' che tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell'evoluzione del contesto di riferimento.

La disciplina di Vigilanza sui Fondi propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un regime transitorio, il quale ha previsto in particolare:

- l'introduzione graduale delle regole di Basilea 3 ("*phase-in*") di alcune di tali nuove regole lungo un periodo di 4 anni, terminato il 31 dicembre 2017;

- regole di "grandfathering" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 (in sostituzione del precedente IAS 39) che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (*impairment*). Tale principio, superando il concetto di "Incurred Loss" del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – 'Expected Credit Loss'), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea.

Le modifiche introdotte dal nuovo principio contabile sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un credito. In particolare, rispetto allo IAS 39, è necessario rilevare sin da subito e indipendentemente o meno dalla presenza di un c.d. *trigger event*, gli ammontari iniziali delle perdite future attese sulle proprie attività finanziarie; tale stima, deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte, mediante un modello di *impairment* che considera non solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri. Tale approccio *forward-looking* permette, quindi, di ridurre l'impatto con cui le perdite hanno avuto manifestazione e consente di appostare le rettifiche in maniera proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo, in tale maniera, l'effetto pro-ciclico.

Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9, sono state modificate le categorie contabili all'interno delle quali classificare le attività finanziarie, prevedendo che gli strumenti di debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione del modello di business adottato dall'entità e delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali generati dall'attività finanziaria.

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di *impairment* si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al *fair value* a conto economico.

Relativamente agli impatti economici e patrimoniali dell'IFRS 9, in sede di prima applicazione dello stesso i principali impatti sono derivati proprio dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* utilizzato, come descritto in precedenza basato su un concetto di perdita attesa, nonché dall'applicazione delle regole per il trasferimento delle esposizioni nei diversi stage di classificazione. Pertanto, considerato il rilevante impatto dell'applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 bis¹² del CRR e parzialmente integrato dal Regolamento UE n. 873/2020, con i quali sono state apportate modifiche al Regolamento UE n. 575/2013, inerenti all'introduzione di una specifica disciplina transitoria (dal 2018 al 2024), diretta ad attenuare gli impatti sui fondi

¹² Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.

propri derivanti dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* basato sulla valutazione della perdita attesa introdotta dal principio contabile.

In particolare, nel caso di diminuzione del CET1 conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di valutativo, le norme permettono di diluire, fino al termine del 2024:

- l'impatto incrementale della svalutazione sulle esposizioni *in bonis* e deteriorate rilevato alla data di transizione all'IFRS 9 conseguentemente all'applicazione del nuovo modello di *impairment* (c.d. componente statica del filtro);
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni *in bonis*, rilevato al 31 dicembre 2019, rispetto all'impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio (c.d. componente "dinamica *old*");
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni *in bonis*, rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all'ammontare misurato al 31 dicembre 2019 (c.d. componente "dinamica *new*").

L'aggiustamento al CET1 riferito alle componenti "statica" e "dinamica *old*" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022, re-includendo nel CET1 l'impatto come sopra descritto, nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 95% per l'anno 2018;
- 85% per l'anno 2019;
- 70% per l'anno 2020;
- 50% per l'anno 2021;
- 25% per l'anno 2022.

L'aggiustamento al CET1 riferito alla componente "dinamica *new*" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, re-includendo l'impatto sopra descritto nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 100% per l'anno 2020;
- 100% per l'anno 2021;
- 75% per l'anno 2022;
- 50% per l'anno 2023;
- 25% per l'anno 2024.

Tale ultima componente è stata, in particolare, introdotta dal Regolatore all'interno del pacchetto di previsioni normative elaborate in risposta alla pandemia da COVID-19, al fine di agevolare l'erogazione del credito bancario a famiglie e imprese.

L'applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede di apportare un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell'art. 111, par. 1 del Regolamento UE n. 575/2013 al fine di evitare un doppio computo del beneficio prudenziale.

A partire da giugno 2020, tale adeguamento si riflette negli attivi ponderati per il rischio mediante l'applicazione di un fattore di ponderazione del 100% applicato all'importo della somma delle componenti calcolate sull'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1. Tale impostazione ha sostituito l'applicazione del fattore di graduazione prevista originariamente, determinato sulla base del complemento ad 1 dell'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1. Laddove rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di valore, dedotte o ponderate al 250%.

Tra le ulteriori novità introdotte vi è la possibilità di adottare un filtro prudenziale relativo agli utili e alle perdite non realizzate sui titoli di Stato valutati al "fair value con impatto sulla redditività complessiva", consistente nella sterilizzazione, secondo delle percentuali decrescenti (100% - 70% - 40%) nel periodo 2020 – 2022, delle riserve in essere alla data di valutazione del 1° gennaio 2020 (ovvero all'esclusione di quelle rilevate su tali categorie di strumenti finanziari dopo tale data). La Banca ha ritenuto di non usufruire di tale trattamento temporaneo.

Infine, come anticipato in premessa, ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2022 la Banca applica il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020, entrato in vigore il 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività immateriali rappresentate da software dagli elementi del capitale primario di classe 1.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- "filtri prudenziali", quali ad esempio le rettifiche di valore di vigilanza;
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

Alla data del 31 dicembre 2022 non si rilevano elementi di “Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Alla data del 31 dicembre 2022 non si rilevano elementi di “Capitale di classe 2 (Tier 2- T2).

Per l'illustrazione della composizione patrimoniale della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2022 si fa rinvio alla tabella 2.1 “composizione patrimoniale” della presente informativa.

Si precisa infine, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all'art. 92 e dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, a seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia nel rispetto delle *Guidelines on common SREP* emanate dall'EBA ed ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 19 giugno 2020, alla data del 31 dicembre 2022 le ulteriori richieste di capitale imposte alla Banca si compongono a “*building block*” delle seguenti componenti:

- a) **requisiti di capitale vincolanti** cd. “*Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR)*”, ossia la somma dei requisiti regolamentari minimi ed il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza ad esito dello SREP;
- b) **requisito di riserva di conservazione del capitale**¹³ (*Capital Conservation Buffer – CCB*), che si compone di Capitale Primario di Classe 1 ed ammonta per l'intero anno 2020 al 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio; la somma tra il predetto TSCR ed il requisito di riserva di conservazione del capitale (CCB) costituisce il cd. *Overall Capital Requirement ratio (OCR)*;

¹³ La Banca d'Italia ha previsto un riallineamento del *Capital Conservation Buffer* alla disciplina transitoria prevedendo una progressiva imposizione del requisito come di seguito sintetizzato:
- 1,250% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% (valore a regime) dal 1° gennaio 2019.

- c) **ulteriori richieste di capitale sotto forma di capital guidance** che ci si attende che la Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

I limiti regolamentari ed i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti rispettati alla data del 31/12/2022. Infatti:

- il coefficiente di Capitale Primario della Banca si attesta al 28.62% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari al 24.12%;
- il coefficiente di Capitale di Classe 1 della Banca si attesta al 28.62% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari al 22.62%
- il coefficiente di Capitale totale della Banca si attesta al 28.62% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 20.62%.

In aggiunta, si precisa che la Banca d'Italia ha già comunicato, con specifico provvedimento del 7 marzo 2023, la revisione dei livelli di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi; tali livelli aggiuntivi dovranno essere rispettati dalla Banca nell'esercizio 2023.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tab. 2.1

Modello 1: Composizione patrimoniale		
Componenti	31/12/2022	31/12/2021
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	12.134.977	11.845.942
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	-2.615	-19.157
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)	12.132.362	11.826.785
D. Elementi da dedurre dal CET1	-905.779	-1.021.959
E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie	251.468	544.666
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)	11.478.050	11.349.493
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	-	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-	-
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)	-	-
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	11.478.050	11.349.493

Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 e 447 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

➤ **Descrizione sintetica del metodo adottato dalla Banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive**

Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali ("*Capital Requirements Directive IV*" – "CRD IV") nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), la Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* - ILAAP). Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare 285/13 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 4 miliardi di euro. In virtù di tali caratteristiche, che recepiscono il principio di proporzionalità statuito dal Comitato di Basilea, la Banca determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la citata normativa definisce "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si

intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

L'ICAAP è un processo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario - che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche, in quanto:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività e ai mercati di riferimento. Responsabile di tale attività è la funzione di gestione dei rischi, la quale esegue un'attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi o analisi del grado di rilevanza dei rischi effettuate sulla base dell'impatto potenziale e della probabilità di accadimento.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali - non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale - non viene determinato un buffer di capitale e per i quali - in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio Paese, rischio residuo, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio di reputazione (cui è collegato il rischio di riciclaggio), rischio di conflitto di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, Rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni, rischio ESG.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa per quelli misurabili del Secondo Pilastro.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare 285/13 relativamente alle Banche di classe 3, redige la sezione ICAAP all'interno del resoconto ICAAP, utilizzando un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D della suddetta Circolare. Tale sezione riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio di liquidità di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di *stress*.

In particolare, costituisce oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e funding, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa con riferimento agli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio operativo, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall'Organo di Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzia l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici *buffer* di capitale interno.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci e la revisione periodica del piano di emergenza.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo viene effettuata con riferimento alla situazione attuale e prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene effettuata trimestralmente. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), in termini attuali e prospettici. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi propri, in quanto quest'ultimo - oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise - agevola la dialettica con l'Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento UE 2017/2395 determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto, in termini di maggiori

rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9, vengono rideterminate, in ottica attuale e prospettica e nelle relative ipotesi di *stress*, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. *Fully Loaded*). Sulla base delle predette quantificazioni, sono rideterminati i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio).

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della Banca sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 19 giugno 2020¹⁴, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (*capital buffer*) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del piano industriale della Banca.

Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali (*CET 1 Capital Ratio*, *Tier 1 Capital Ratio*, *Total Capital Ratio*) la soglia di *Risk Capacity* coincide con il coefficiente *post SREP* fissato dall'Autorità di Vigilanza, comprensivo della riserva di conservazione del capitale.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

- gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- gli impatti complessivi delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali;
- le riserve di capitale definite dall'Autorità.

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di *Risk Capacity*, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei *ratios* patrimoniali rispetto alle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Appetite* definite dalla Banca; ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

Lo scorso 7 marzo 2023, la Banca ha ricevuto dalla Banca d'Italia la comunicazione di conclusione del procedimento sul capitale (cd. SREP 2023 a valere sull'anno 2023) nell'ambito della quale la Vigilanza ha fissato alla Banca nuovi requisiti aggiuntivi di capitale a seguito dei profili di rischio dalla stessa identificati. Nel dettaglio i Total SREP Capital Requirement¹ (TSCR) ratio ovvero i nuovi requisiti minimi inviolabili di capitale (comprensivi dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) ammontano rispettivamente a 11,73% in termini di Common Equity Capital ratio, 13,65% in termini di Common Equity Tier 1 Capital ratio e 16,20% in termini di Total Capital ratio).

¹⁴ I Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR) a valere anche per l'anno 2022 rappresentano i nuovi requisiti di capitale minimo vincolante per la Banca e sono costituiti dai requisiti minimi ex art. 92 del CRR (ovvero *Common Equity Ratio* 4,5%, *Common Equity Tier 1 Ratio* 6% e *Total Capital Ratio* 8%) e dai requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP. Essi sono i seguenti: Common Equity Ratio 10,25%, Common Equity Tier 1 Ratio 12,17% e Total Capital Ratio 14,73%.

Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la funzione di *Risk Management* provvede a fornire periodicamente agli Organi aziendali ed all'Alta Direzione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi e sul posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (*Risk Appetite*), di *Early warning* e di tolleranza (*Risk Tolerance*) stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del proprio *Risk Appetite Framework* e sul grado di adeguatezza del patrimonio.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2022 quanto a quella stimata al 31 dicembre 2023, risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito sono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte, di aggiustamento della valutazione del merito creditizio, di mercato e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio base e complessivo (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Modello EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti di capitale minimi
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	32.562.239	-	2.604.979
2	Di cui metodo standardizzato	32.562.239	-	2.604.979
3	Di cui metodo IRB di base (F-IRB)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
4	Di cui metodo di assegnazione	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
EU-4a	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
5	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
6	Rischio di controparte (CCR)	-	-	-
7	Di cui metodo standardizzato	-	-	-
8	Di cui metodo dei modelli interni (IMM)	-	-	-
8a	Di cui esposizioni verso una CCP	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
8b	Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)	-	-	-
9	Di cui altri CCR	-	-	-
15	Rischio di regolamento	-	-	-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)	0	0	-
17	Di cui metodo SEC-IRBA	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
18	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
19	Di cui metodo SEC-SA	-	-	-
19a	Di cui 1250% / deduzione	-	-	-
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	456.634	-	36.531
21	Di cui con metodo standardizzato	456.634	-	36.531
22	Di cui con IMA	-	-	-
22a	Grandi esposizioni	-	-	-
23	Rischio operativo	7.079.750	-	566.380
23a	Di cui con metodo base	7.079.750	-	566.380
23b	Di cui con metodo standardizzato	-	-	-
23c	Di cui con metodo avanzato di misurazione	-	-	-
24	Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%)	226.927	-	18.154
29	Totale	40098623	-	3.207.890

Modello EU KM1: Metriche principali					
		31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022	31/03/2022
Fondi propri disponibili (importi)					
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	11.478.050	11.497.985	11.491.870	11.207.365
2	Capitale di classe 1	11.478.050	11.497.985	11.491.870	11.207.365
3	Capitale totale	11.478.050	11.497.985	11.491.870	11.207.365
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio					
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	40.098.624	39.332.401	40.864.012	39.602.082
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)					
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	28,63%	29,23%	28,12%	28,30%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	28,63%	29,23%	28,12%	28,30%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	28,63%	29,23%	28,12%	28,30%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)					
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,0223	0,0223	0,0223	0,0223
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	0	0	0	0
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)					
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	0,241245485	0,190028572	0,178922275	0,180699388
Coefficiente di leva finanziaria					
13	Misura dell'esposizione complessiva	58.586.280	57.062.744	60.688.419	63.208.159
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	13	20	19	177
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)					
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	0	0	0	0
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)					
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	0	0	0	0
Coefficiente di copertura della liquidità					
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	8.592.003	9.389.611	12.574.267	9.859.283
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	7.069.774	8.672.976	7.962.380	7.864.491
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	6.455.197	5.685.948	5.951.186	5.179.973
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	1.767.444	2.987.028	2.011.194	2.684.518
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	486,13%	314,35%	625,21%	367,26%
Coefficiente netto di finanziamento stabile					
18	Finanziamento stabile disponibile totale	39.794.449	38.414.314	40.776.778	43.617.600
19	Finanziamento stabile richiesto totale	33.476.526	33.645.006	33.777.364	36.817.901
20	Coefficiente NSFR (%)	119	114	121	118

Modello IFRS 9/articolo 468-FL Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR						
#	Componenti	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022	31/03/2022	31/12/2021
Capitale disponibile (importi)						
1	Capitale primario di classe I (CET1)	11.478.050	11.497.985	11.491.870	11.207.365	11.349.493
2	Capitale primario di classe I (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	11.226.582	11.272.786	11.202.114	10.967.792	10.804.827
3	Capitale di classe I	11.478.050	11.497.985	11.491.870	11.207.365	11.349.493
4	Capitale di classe I come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	11.226.582	11.272.786	11.202.114	10.967.792	10.804.827
5	Capitale totale	11.478.050	11.497.985	11.491.870	11.207.365	11.349.493
6	Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	11.226.582	11.272.786	11.202.114	10.967.792	10.804.827
Attività ponderate per il rischio (importi)						
7	Totale delle attività ponderate per il rischio	40.098.624	39.332.401	40.864.012	-	39.603.989
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	39.847.156	39.028.281	40.296.073	(340.709)	39.138.622
Coefficienti patrimoniali						
9	Capitale primario di classe I (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	28,63%	29	28	28	29%
10	Capitale primario di classe I (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	28,17%	28,88%	27,80%	(32)	28%
11	Capitale di classe I (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	28,63%	29	28,12%	28	29%
12	Capitale di classe I (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	28,17%	28,9%	27,80%	(32)	28%
13	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	28,63%	29,23	28,12%	28	29%
14	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	28,17%	28,9%	27,80%	(32)	28%
Coefficiente di leva finanziaria						
15	Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria	58.586.280	57.062.744	60.688.419	63.208.159	64.192.640
16	Coefficiente di leva finanziaria	20	20	19	18	18
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	19	20	19	18	18

Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR)

Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate ai fini contabili

La Banca assicura una classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate accurata e coerente con la normativa di riferimento e con le disposizioni interne che le hanno recepite, da cui ne deriva un'adeguata determinazione delle rettifiche associate a ciascun grado di rischio. Rientrano tra le attività deteriorate i crediti che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro erogazione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore. In base al loro stato di criticità, esse sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca; si prescinde pertanto dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono incluse le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione ed i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Inadempienze probabili: esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), qualora si verifichi la sussistenza di elementi che implicino una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un

medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza o fra le inadempienze probabili, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e che raggiungono o superano la soglia di materialità del 5%, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza con la Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate facendo riferimento al singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento di esecuzione UE n. 227/2015 (con il quale è stato recepito l'*Implementing Technical Standard* – ITS contenente le nuove definizioni di *Non-Performing Exposures* (NPEs) e *Forbearance* predisposte dall'EBA nel 2013), successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 1278/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non si configura come una categoria di esposizioni deteriorate distinta ed ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto come un sottoinsieme di ciascuna di esse. L'attributo di "*forborne*" viene assegnato alle esposizioni al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- la Banca acconsente ad una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero ad un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati in massima parte al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

A partire dal 1° gennaio 2018, come conseguenza dell'entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, tutte le tipologie di crediti vengono sottoposti al SPPI test (*Solely Payments of Principal and Interest*), ovvero un test che ha l'obiettivo di determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi. In caso di superamento del test SPPI, si opererà la valutazione al costo ammortizzato e la

misurazione dell'*impairment* secondo il modello di perdita attesa (*expected credit loss*), mentre i crediti che non dovessero superarlo saranno misurati al "*fair value* con impatto a conto economico (FVTPL)".

Le modifiche introdotte dall'IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che permette di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le rettifiche in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il Conto Economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico.

La Banca adotta il processo di *staging allocation* previsto dal principio contabile IFRS 9, che attribuisce lo *stage* a livello di singolo rapporto e guida la determinazione delle rettifiche per il rischio di credito connesso alla relativa esposizione creditizia. In particolare sono previste tre differenti categorie che riflettono il modello di deterioramento della qualità creditizia dall'*initial recognition*:

- *stage 1*: rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del rischio di credito o che possono essere identificati come Low Credit Risk;
- *stage 2*: rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo del rischio di credito o non hanno le caratteristiche per essere classificati tra i Low Credit Risk;
- *stage 3*: rapporti relativi a controparti classificate come deteriorate, così come definito dalla Circolare Banca d'Italia n. 272/08 e successivi aggiornamenti.

Il processo di *staging* non trova applicazione sulle esposizioni creditizie classificate nella categoria contabile "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico (FVTPL)" in quanto, ad ogni data di valutazione, viene rideterminato il *fair value* dell'attività.

Le esposizioni creditizie *in Bonis* sono sottoposte alla valutazione di una perdita di valore collettiva a partire dal calcolo delle perdite attese, secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS 9. In particolare la perdita attesa si basa sui parametri di "esposizione creditizia attesa al momento dell'insolvenza" (EAD - *Exposure at Default*), "probabilità di insolvenza"¹⁵ (PD - Probabilità di *Default*) e "perdita in caso di insolvenza" (LGD - *Loss Given Default*). La stima della perdita attesa tiene conto di fattori macro-economici e ad una combinazione di informazioni *forward-looking* ragionevolmente desumibili dalla Banca sulla base degli strumenti informativi (interni ed esterni).

Per determinare le rettifiche di valore relative ai crediti deteriorati, la Banca procede, a seconda delle caratteristiche delle esposizioni, ad effettuare una valutazione forfettaria oppure una valutazione analitica.

La valutazione analitica forfettaria è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascun rapporto, ed è effettuata attraverso la stima di parametri di rischio definiti da un modello statistico, in coerenza con quanto previsto per la valutazione collettiva delle esposizioni *in Bonis*, con riferimento alle esposizioni creditizie in *stage 2*.

La valutazione analitica specifica è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascuna posizione, considerando sia le caratteristiche del singolo rapporto oggetto di valutazione, sia le caratteristiche della controparte a cui lo stesso è intestato. La valutazione viene effettuata puntualmente, considerando tutte le specificità della singola esposizione creditizia. In particolare, viene svolto un esame della

¹⁵ Rappresenta la probabilità che la controparte titolare dell'esposizione vada in default nell'orizzonte temporale di calcolo previsto per lo stage di appartenenza del rapporto. In particolare, 12 mesi con riferimento allo stage 1 e un orizzonte temporale pari alla vita residua del rapporto ("*lifetime expected loss*") per quanto concerne lo stage 2.

documentazione a disposizione e una quantificazione realistica dei previsti flussi di cassa futuri (tenendo conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia), attualizzati secondo il metodo del tasso di interesse effettivo.

Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione

Le tabelle seguenti contengono informazioni, alla data di riferimento del 31 dicembre 2022, riguardanti le esposizioni deteriorate, quelle oggetto di misure di concessione (*forbearance*) e le attività acquisite dal Gruppo nell'ambito di procedure esecutive per il recupero dei crediti deteriorati. Le tabelle si conformano agli schemi previsti dagli orientamenti EBA/GL/2012/13 del 12 ottobre 2022, relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

Tabella 1: Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

	Valore lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Rettiliche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di concessione	
	Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		Su esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Su esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate	Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione	Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione	
		Di cui in stato di default	Di cui impaired					
Prestiti e anticipazioni	1.210.704	404.414	404.414	404.414	(127.894)	(223.478)	247.208	41.868
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	625.241	356.810	356.810	356.810	(73.762)	(218.544)	160.809	61.868
Famiglie	635.463	47.604	-	47.604	(55.832)	(5.134)	86.399	-
Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-
Impegni all'erogazione di finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.210.704	404.414	404.414	404.414	(127.894)	(223.478)	247.208	41.868

Tabella 2: Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate											
	Esposizioni non deteriorate				Esposizioni deteriorate							Di cui in stato di default
	Non scadute o scadute da < 30 giorni	Scadute da > 30 giorni e < 90 giorni	Inadempimenti probabili che non sono scadute o sono scadute da < 90 giorni	Scadute da > 90 giorni e < 180 giorni	Scadute da > 180 giorni e < 1 anno	Scadute da > 1 anno e < 2 anni	Scadute da > 2 anni e < 5 anni	Scadute da > 5 anni e < 7 anni	Scadute da > 7 anni			
Prestiti e anticipazioni	7.644.880	7.827.728	38.122	2.408.349	681.801	193.708	44.081	823.324	848.837	454.424	308.200	2.408.349
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	94	94	-	-	-	-	-	-	-	94
Enti creditizi	156.788	156.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	145.120	145.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	3.121.782	3.120.980	772	2.091.464	302.130	112.874	48.893	371.480	488.958	482.320	308.200	2.091.463
di cui IRI	2.450.403	2.449.491	772	1.824.761	30.202	112.874	48.893	371.480	488.958	482.320	308.200	1.824.761
Famiglie	4.391.192	4.336.840	34.380	403.889	349.673	41.132	158	181.446	56.884	4.174	-	403.889
Titoli di debito	22.470.434	22.470.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	3.374.224	3.374.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	12.774.974	12.774.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	4.044.991	4.044.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	3.292.417	3.292.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni Peer-Banca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	31.388.484	31.320.344	38.122	2.408.349	681.801	193.708	44.081	823.324	848.837	454.424	308.200	2.408.349

Capitolo 5 – Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica

L'Autorità Bancaria Europea ha provveduto, in data 2 giugno 2020, ad emanare gli Orientamenti (EBA/GL/2020/07) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19, richiedendo informazioni relative a:

- finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- finanziamenti oggetto di misure di concessione (cd. Forbearance measures) applicate a seguito della crisi sanitaria (previsti solo per finalità segnaletica);
- nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Al 31 dicembre 2022, la Banca non aveva prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica, né, nel corso dell'anno, sono state concesse moratorie.

L'EBA, in data 16 dicembre 2022, ha pubblicato una comunicazione mediante la quale ha abrogato con decorrenza 1° gennaio 2023 gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Vengono di seguito fornite le informazioni richieste dagli orientamenti EBA/GL/2020/07 con riferimento al 31 dicembre 2022.

Tabella Cov_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

Alla data del 31/12/2022 la Banca non aveva moratorie in corso.

Tabella Cov_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

Modello COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie									
	Numero di debitori	Valore contabile lordo	Di cui moratorie legislative	Di cui scadute	Durata residua delle moratorie				
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	20	2.407.536							
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	20	2.407.536	1.980.825	2.407.536	0	0	0	0	0
di cui: a Famiglie		457.011	0	457.011	0	0	0	0	0
di cui: garantiti da beni immobili residenziali		377.729	0	377.729	0	0	0	0	0
di cui: a Società non finanziarie		1.980.825	1.980.825	1.980.825	0	0	0	0	0
di cui: a piccole e medie imprese		1.980.825	1.980.825	1.980.825	0	0	0	0	0
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali		731.491	731.491	731.491	0	0	0	0	0

Tabella Cov_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19

La Banca non ha prestiti ed anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica.

Capitolo 6 – Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR)

Tabella EU REMA: politica di remunerazione

Informativa qualitativa

a) Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:

- **nome, composizione e mandato dell'organo principale (organo di amministrazione e comitato per le remunerazioni, se del caso) che vigila sulla politica di remunerazione e numero di riunioni tenute da tale organo nel corso dell'esercizio**

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca, con le strategie, gli obiettivi di lungo periodo, l'assetto di governo societario e dei controlli interni e la politica di gestione del rischio.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è costituito complessivamente da cinque componenti, di cui uno con deleghe relative alla gestione ordinaria della Banca. Nel corso del 2022, il Consiglio si è riunito complessivamente 14 volte; i temi collegati alle Politiche di remunerazione sono stati trattati in una riunione del Consiglio.

Si evidenzia, infine, che la Banca non ha istituito un Comitato di Remunerazione.

- **consulenti esterni dei cui servizi ci si è avvalsi, l'organo che li ha incaricati e in quale settore del quadro in materia di remunerazione;**

La Banca non si è avvalsa di alcun consulente esterno per la definizione delle politiche di remunerazione.

- **una descrizione dell'ambito di applicazione della politica di remunerazione dell'ente (ad esempio per regione, per linea di business), con indicazione della misura in cui è applicabile a filiazioni e succursali situate in paesi terzi;**

Banca Promos non appartiene a nessun Gruppo bancario. Le Politiche di remunerazione adottate sono applicate a tutto il personale e vengono declinate in base al criterio di proporzionalità coerentemente con le proprie caratteristiche, il modello di business, le dimensioni dell'attivo e la complessità delle attività svolte.

La Banca non ha filiazioni e succursali situate in paesi terzi.

- **una descrizione del personale o delle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente.**

La Banca ha effettuato l'identificazione del "Personale più rilevante" per l'anno 2022 ovvero le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto sul proprio profilo di rischio, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 604/2014, nell'ambito di un processo formalizzato.

In particolare a tal fine esiste un Gruppo di lavoro formato dal referente dell'ufficio personale, dal responsabile della Funzione Risk Management nonché dal referente interno della Funzione Compliance il cui compito è quello di esaminare nel dettaglio i singoli criteri proposti dalla normativa vigente valutandone, annualmente, le modalità applicative.

L'attività del gruppo di lavoro viene formalizzata all'interno di verbali che esplicitano i principali punti trattati nonché gli esiti della verifica condotta.

Con riferimento al 2022 ad esito del detto processo è stato identificato il seguente perimetro di "personale più rilevante":

- 1) Componenti del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Amministratore con incarichi esecutivi (Amministratore Delegato);
- 3) Capo Area Crediti e servizi interni;
- 4) Referente funzione esternalizzate;
- 5) Capo area finanza;
- 6) Responsabile della funzione Risk Management;
- 7) Responsabile della funzione Compliance;
- 8) Responsabile della funzione Antiriciclaggio;
- 9) Responsabile della funzione Internal Audit;
- 10) Responsabile ufficio personale;
- 11) Responsabile ufficio negoziazione
- 12) Responsabile unico degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti

b) Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:

- ***un riepilogo delle caratteristiche e degli obiettivi principali della politica di remunerazione e informazioni sul processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione e sul ruolo delle parti interessate;***

Le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione sono state strutturate in modo tale da essere, anche nell'interesse di tutti gli stakeholders, in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese, al fine di evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o a un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca.

Il collegamento dei compensi a risultati effettivi nel tempo è assicurato, da un lato, attraverso la previsione di incentivi connessi al raggiungimento di soglie minime di obiettivi economici finanziari, che pertanto possono ridursi fino anche ad azzerarsi, in caso di mancato conseguimento degli stessi; dall'altro, attraverso l'adozione di sistemi di differimento nel tempo, al fine di assicurarne la coerenza con obiettivi pluriennali di sviluppo.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di Vigilanza, nonché dallo Statuto della Banca, l'approvazione delle "Politiche di Remunerazione" è riservata all'Assemblea

ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione che provvede alla loro definizione. Nel processo di definizione delle "Politiche" è stata coinvolta fattivamente la funzione Compliance, al fine di garantire una corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore, esprimendo una propria valutazione in merito. La Banca, come già sopra esplicitato, ha costituito al suo interno un gruppo di lavoro volto all'identificazione del c.d. personale più rilevante.

Inoltre, in linea con le vigenti disposizioni, le politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea sono specificamente monitorate dalle funzioni di controllo aziendale e in particolare:

- dalla funzione Compliance, che è chiamata a riscontrare in maniera dettagliata la coerenza del sistema premiante aziendale con gli obiettivi di rispetto delle norme, al fine di contenere i rischi legali e reputazionali insiti nelle relazioni con la clientela;
- dalla funzione Internal Audit, che effettua annualmente una verifica in ordine alla rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa in vigore.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, riesamina le "Politiche", al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.

- **informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per i rischi ex ante ed ex post;**

La componente variabile della retribuzione, ove prevista, è correlata ai risultati effettivamente conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o è finalizzata a riconoscere i risultati raggiunti stabilendo un collegamento diretto tra i compensi e le performance nel breve e lungo termine. Essa, è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

- è parametrata a indicatori di performance che tengano conto della gestione dei rischi e del livello di risorse patrimoniali;
- è soggetta a un sistema di differimento nel tempo, al fine di assicurarne la coerenza con obiettivi pluriennali di sviluppo.

- **se l'organo di amministrazione o il comitato per le remunerazioni, ove istituito, ha riesaminato la politica di remunerazione dell'ente nel corso dell'ultimo anno e, in tal caso, un riepilogo delle eventuali modifiche apportate, dei motivi di tali modifiche e del relativo impatto sulla remunerazione;**

Nel corso del 2022 gli organi della Banca hanno riesaminato le Politiche di remunerazione al fine di tenere conto delle novità normative esistenti in materia, vale a dire:

- le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 37° aggiornamento) modificate al fine di recepire le novità introdotte dalla CRD V (direttiva 2019/878/UE) in materia nonché gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea di attuazione della direttiva (EBA/GL/2021/04);

- Regolamento delegato (UE) n. 923, adottato il 25 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 94(2) della CRD su proposta dell'EBA, che integra la direttiva 2013/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente ;
- Orientamenti dell'EBA su politiche di remunerazione sane e neutrali rispetto al genere ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della CRD (EBA/GL/2021/04).

Di conseguenza, le Politiche di Remunerazione hanno recepito le novità normative in materia di identificazione del personale più rilevante e di neutralità delle stesse rispetto al genere introducendo delle apposite previsioni in tale senso.

In merito si evidenzia che le citate modifiche non hanno avuto impatto sulle remunerazioni.

In ogni caso, in considerazione del risultato negativo di bilancio, nell'esercizio di riferimento la Banca non ha proceduto al pagamento e/o accantonamento del bonus sia di breve che di lungo periodo al personale.

L'unica eccezione è rappresentata degli addetti all'ufficio negoziazione cui è stata corrisposta unicamente la remunerazione variabile di breve periodo legata al raggiungimento di obiettivi individuali, decurtata della quota da corrispondere successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio.

- **informazioni sul modo in cui l'ente garantisce che il personale che ricopre funzioni di controllo interno sia remunerato indipendentemente dalle attività che controlla;**

La remunerazione del personale che ricopre funzioni di controllo interno è composta da:

- una retribuzione fissa
- una retribuzione variabile

In particolare, la retribuzione fissa è determinata in relazione all'inquadramento contrattuale definito all'atto dell'assunzione in servizio ed eventualmente variato in caso di promozioni, in base alle tabelle retributive fissate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del credito. Essa è adeguata alle significative responsabilità ed all'impegno connesso con il ruolo svolto.

La retribuzione variabile, invece, coerentemente con le disposizioni di vigilanza vigenti non è correlata ai risultati economici conseguiti dalla Banca. Essa è determinata ogni anno sulla base di un premio stabilito a budget, misurato sulla base dei risultati effettivamente raggiunti, ed è correlata a seguenti parametri:

- obiettivi della Banca non legati all'andamento economico;

- effettivo raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio;
 - qualità dell'attività lavorativa;
 - rispetto scadenze progetti;
 - capacità di far emergere le anomalie nell'ambito delle attività oggetto di controllo;
 - gestione e crescita degli eventuali addetti.
- **politiche e criteri applicati per il riconoscimento della remunerazione variabile garantita e dei trattamenti di fine rapporto.**

La Banca non ha in essere forme di remunerazione variabile garantita.

Inoltre, non adotta alcuna specifica politica relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, rimandando all'applicazione della normativa contrattuale nazionale ed alle leggi in vigore.

In generale la corresponsione della remunerazione variabile è legata per tutto il personale all'esistenza di un rapporto di lavoro con la stessa. Ne consegue che la conclusione anticipata del rapporto non dà diritto a nessun tipo di compenso.

c) Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione. Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione

La retribuzione incentivante è coerente con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca.

In particolare, le forme di retribuzione incentivante sono coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework - "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi e tengono conto del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese. Esse sono strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della banca in un'ottica di lungo periodo.

Tanto premesso l'attivazione dei sistemi di incentivazione per l'intero personale è in ogni caso subordinata al soddisfacimento di condizioni che garantiscano il rispetto di indicatori di stabilità patrimoniale e di liquidità, nonché il raggiungimento di determinati livelli di redditività corretti per il rischio.

Al riguardo, è prevista la necessità che, i seguenti indicatori:

- Liquidity Coverage Ratio ("LCR" indicatore regolamentare di liquidità operativa definito dal rapporto tra riserve di liquidità e deflussi netti attesi nei 30 giorni);
- Tier 1 Ratio ("T1" – Coefficiente patrimoniale definito dal rapporto tra Capitale primario di classe 1 e attività ponderate per il rischio) .

siano a fine esercizio entro i livelli di *Risk appetite* previsti all'interno del RAF.

d) I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della CRD.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato in relazione alle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il "personale più rilevante". In particolare, la Banca ha stabilito, in generale, che il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante non superi il 100% (rapporto di 1:1). Fa eccezione:

- il personale dell'ufficio Negoziazione, per il quale il citato rapporto è stato innalzato al 200%. Tale aumento, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore, è stato comunicato all'Organo di Vigilanza sia in via preventiva che successivamente all'approvazione da parte degli Organi Sociali;
- il personale appartenente alle funzioni di controllo per il quale l'incidenza della parte variabile non può in ogni caso essere superiore a 1/3 della retribuzione fissa corrisposta.

e) Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione. Le informazioni comprendono:

- ***un riepilogo dei principali criteri e metriche di performance dell'ente, delle linee di business e delle singole persone; un riepilogo di come gli importi della remunerazione variabile individuale sono collegati alle performance individuali e dell'ente;***

Nella tabella che segue sono riepilogati i principali criteri adottati per la corrispondenza delle remunerazioni.

Destinatari	Remunerazione variabile di breve periodo	Remunerazione variabile di lungo periodo	Condizione per l'erogazione
Amministratori con incarichi esecutivi	Parametrata all'utile lordo dell'esercizio, rettificato per il rendimento del Capitale a rischio come stimato ai fini dell'ICAAP.	<p>Ancorata alla media degli utili lordi conseguiti nei tre esercizi di durata del mandato (che tenga conto anche di eventuali perdite) rettificati per il rendimento del Capitale a rischio come stimato ai fini dell'ICAAP.</p> <p>Soggetta a un differimento nel tempo, essendo corrisposta in unica soluzione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi di durata del mandato.</p>	<p>Il sistema di remunerazione variabile, di breve e lungo periodo si intende riferito agli Amministratori che abbiano avuto incarichi esecutivi per l'intero triennio del mandato.</p> <p>Nel caso dell'amministratore che abbia rinunciato al mandato prima della scadenza o che nel corso del mandato abbia rimesso le deleghe, è corrisposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota fissa in proporzione al periodo di effettiva permanenza in carica e/o di effettiva esistenza delle deleghe; • la quota variabile di breve periodo, purché il consigliere rimanga in carica fino all'approvazione del bilancio di riferimento. <p>Nel caso di amministratore che subentri nel Consiglio in carica quale sostituto di altro consigliere decaduto, e/o nel caso di amministratore cui siano conferiti incarichi esecutivi nel corso del mandato, è corrisposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota fissa in proporzione al periodo di effettiva permanenza in carica e/o di effettiva esistenza delle deleghe; • la quota variabile di breve periodo in proporzione al periodo di effettiva esistenza delle deleghe; • la quota variabile di lungo periodo, purché gli incarichi esecutivi siano conferiti per un periodo non inferiore a 18 mesi.
Responsabili funzioni di Controllo Interno: Compliance/ Risk Management/ Antiriciclaggio/ Internal Audit	Non è correlata ai risultati economici conseguiti dalla Banca, ma è determinata ogni anno sulla base di un premio stabilito a budget, misurato sulla base dei risultati effettivamente raggiunti, ed è correlata ai seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> • obiettivi della Banca non legati all'andamento economico; • effettivo raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio; • qualità dell'attività lavorativa; • rispetto scadenze progetti; 	Non prevista	

	<ul style="list-style-type: none"> capacità di far emergere le anomalie nell'ambito delle attività oggetto di controllo; gestione e crescita degli eventuali addetti. 		
Capo Area Crediti e Servizi Interni	Definita sulla base di elementi quantitativi (raggiungimento del "Budget") e qualitativi (comportamento, affidabilità, capacità personali, iniziative e innovazione, disciplina).	<p>Ancorata alla media degli utili lordi conseguiti nell'arco del triennio precedente (che tenga conto anche di eventuali perdite) rettificati per il rendimento del Capitale a rischio come stimato ai fini dell'ICAAP.</p> <p>Soggetta a un differimento nel tempo, essendo corrisposta in unica soluzione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio di riferimento.</p>	<p><i>Remunerazione di breve periodo</i> La corresponsione avverrà in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> conseguimento di utili nell'esercizio di riferimento; raggiungimento dell'ammontare del <i>Reddito al lordo delle Imposte</i> previsto dal budget e approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. <p><i>Remunerazione di lungo periodo</i> La corresponsione della stessa avverrà a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> al momento dell'effettivo pagamento continui il rapporto di lavoro con la società; non siano stati verificati errori relativi ai dati e calcoli che hanno dato origine al compenso maturato; non siano emersi fatti che evidenziano una carenza nel processo di gestione delle attività di competenza tali da aver determinato l'irrogazione di una sanzione disciplinare nel corso del triennio.
Ufficio Negoziazione (inclusi il responsabile)	<p>Si articola nelle seguenti due componenti, rispettivamente generate dal raggiungimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> di obiettivi prefissati differenziati per scaglioni di importo. del "Budget" aziendale. <p>La seconda componente è definita anche sulla base di elementi qualitativi (comportamento, affidabilità, capacità personali, iniziative e innovazione, disciplina).</p>	Non prevista	<p>La <u>prima componente</u> sarà riconosciuta solo a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> nell'ambito dell'operatività "intraday" (brokeraggio), le operazioni effettuate siano regolate; nell'ambito dell'operatività "overnight" (trading), le posizioni siano assunte nel rispetto dei limiti e delle deleghe stabiliti nel "Regolamento delle Finanza" pro tempore vigente e relativi ai rischi assumibili (es. <i>rischio di posizione, rischio di cambio, rischio di fluttuazione dei prezzi di mercato, rischio di liquidità</i>). In merito, si precisa che l'eventuale violazione dei citati parametri (consistente nell'assunzione di posizioni non autorizzate) determina la riduzione del premio fino al totale azzeramento. <p>La corresponsione della <u>seconda componente</u> avverrà in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> conseguimento di utili nell'esercizio di riferimento;

			<ul style="list-style-type: none"> raggiungimento degli obiettivi quantitativi previsti dal budget annuale.
Altri dipendenti (tutti coloro che sono legati alla Banca da rapporto di lavoro subordinato e che non rientrano nel "Personale più rilevante")	Definita sulla base di elementi quantitativi (raggiungimento del "Budget") e qualitativi (comportamento, affidabilità, capacità personali, iniziative e innovazione, disciplina).	Non prevista	La corresponsione della remunerazione variabile di breve periodo avverrà in caso di <ul style="list-style-type: none"> conseguimento di utili nell'esercizio di riferimento; raggiungimento dell'ammontare del <i>Reddito al lordo delle Imposte</i> previsto dal budget e approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Consulenti Finanziari	Rappresentata dal riconoscimento di provvigioni calcolate, applicando su quanto pagato dal cliente a titolo di commissioni, l'aliquota prevista dalle apposite "Tabelle Provvigionali" allegate al contratto sottoscritto.	Non prevista	

- **informazioni sui criteri utilizzati per determinare l'equilibrio tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, tra cui azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti;**

Non applicabile, in quanto le Politiche di remunerazione adottate dalla Banca non prevedono che la remunerazione venga corrisposta in azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti.

- **informazioni sulle misure che l'Ente attuerà per adeguare la componente variabile della remunerazione nel caso in cui le metriche di misurazione della performance siano deboli, compresi i criteri dell'ente per stabilire che tali metriche sono deboli**

In generale la remunerazione variabile destinata a tutto il personale (ad eccezione di quello corrisposto agli addetti all'ufficio negoziazione) è legato al raggiungimento del "Budget" complessivo della Banca ed è ancorato alle seguenti condizioni:

- conseguimento di utili nell'esercizio di riferimento;
- raggiungimento dell'ammontare del "Reddito al lordo delle Imposte" previsto dal budget e approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine tuttavia di adeguare detta componente variabile, è previsto che nel caso in cui detto *Reddito al lordo delle imposte* dell'esercizio sia inferiore a quello previsto a budget, ma superiore all'80% dell'importo stesso, il premio sarà ridotto alla metà dell'aliquota fissata.

Diversamente, nessun premio sarà corrisposto nel caso in cui il *Reddito al lordo delle imposte* dell'esercizio sia inferiore all'80% dell'importo previsto a budget.

F) Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine. Le informazioni comprendono:

- **un riepilogo della politica dell'ente in materia di differimento, pagamento in strumenti, periodi di mantenimento e maturazione della remunerazione variabile, anche laddove differisce tra il personale o le categorie di personale;**

Coerentemente a quanto previsto dalle Disposizioni in materia, la remunerazione variabile di lungo periodo, ove prevista, è soggetta a meccanismi di differimento triennali. In particolare per tale componente si procede ad un accantonamento annuale della quota spettante e, decorsi i tre anni, previa verifica delle condizioni propedeutiche, all'effettiva erogazione.

Inoltre, per il personale addetto all'ufficio negoziazione, una parte della componente variabile della remunerazione, viene erogata solo a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

- **informazioni sui criteri dell'ente per le rettifiche ex post (malus durante il periodo di differimento e restituzione dopo la maturazione, se consentiti dal diritto nazionale):**

I meccanismi di malus che prevedono l'azzeramento della remunerazione variabile non ancora corrisposta possono essere applicati sia alla remunerazione variabile in corso di maturazione e non ancora riconosciuta sia alla remunerazione variabile maturata, ma non ancora erogata.

La Banca non ha previsto clausole di *claw back*.

- **se del caso, requisiti di partecipazione azionaria che possono essere imposti al personale più rilevante**

Non applicabile in quanto la Banca non è quotata.

g) La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:

- **informazioni sugli indicatori specifici di performance utilizzati per determinare le componenti variabili della remunerazione e i criteri utilizzati per determinare il bilanciamento tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, comprese azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti non monetari equivalenti, opzioni e altri strumenti.**

Il sistema aziendale di remunerazione e incentivazione adottato si incardina nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle risorse umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni. Esse sono pertanto, in primo luogo, improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

In via generale, gli obiettivi principali sono quelli di:

- attrarre e mantenere risorse personali adeguate alle esigenze operative e gestionali della Banca;
- non generare situazioni di conflitto di interesse, assicurando l'equilibrio tra la componente fissa e la componente variabile dei compensi, e per quest'ultima, il collegamento con l'effettività e la stabilità dei risultati al netto dei rischi;

- cointeressare gli addetti della Banca al raggiungimento del risultato economico previsto stimolando la partecipazione allo sviluppo;
- favorire una sana e prudente gestione della Banca.

L'ammontare complessivo della remunerazione variabile basata sulla performance è determinato a livello di Banca subordinatamente alla verifica degli indicatori:

- *Liquidity Coverage Ratio* ("LCR" indicatore regolamentare di liquidità operativa definito dal rapporto tra riserve di liquidità e deflussi netti attesi nei 30 giorni);
- *Tier 1 Ratio* ("T1" – Coefficiente patrimoniale definito dal rapporto tra Capitale primario di classe 1 e attività ponderate per il rischio) .

che a fine esercizio devono essere entro i livelli di *Risk appetite* previsti all'interno del RAF.

Le Politiche di remunerazione adottate dalla Banca non prevedono che la remunerazione venga corrisposta in azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti.

h) A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza

Beneficiario	Componente fissa corrisposta	Componente variabile di "breve periodo"	Componente variabile di "lungo periodo"	Retribuzione Complessiva
Presidente Consiglio d'Amministrazione	€ 150.000	Non prevista	Non prevista	€ 150.000
Amministratore Delegato	€100.000	€0	€0	€ 100.000
Consigliere 1	€ 12.000	Non prevista	Non prevista	€ 12.000
Consigliere 2	€ 12.000	Non prevista	Non prevista	€ 12.000
Consigliere 3	€ 12.000	Non prevista	Non prevista	€ 12.000
TOTALE RETRIBUZIONE	€ 286.000			€ 286.000

i) Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR. — Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile.

Numero di membri del personale che hanno beneficiato della deroga: nessuno.

i) I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR.

Non applicabile in quanto la Banca non rientra nella definizione di "grandi enti".

Tabella EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio

Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio					
		a	b	c	d
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	4	1	7
2		Remunerazione fissa complessiva	186.000	100.000	284.326
3		Di cui in contanti	186.000	100.000	284.326
4		Non applicabile			
EU-4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti			
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti			
EU-5x		Di cui altri strumenti			
6		Non applicabile			
7		Di cui altre forme			
8	Non applicabile				
9	Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante	0	0	1
10		Remunerazione variabile complessiva			70.060
11		Di cui in contanti			70.060
12		Di cui differita			
EU-13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti			
EU-14a		Di cui differita			
EU-13b		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti			
EU-14b		Di cui differita			
EU-14x		Di cui altri strumenti			
EU-14y		Di cui differita			
15	Di cui altre forme				
16	Di cui differita				
17	Remunerazione complessiva (2+10)		186.000	100.000	354.386

Tabella EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

La Banca non ha erogato pagamenti speciali al personale più rilevanti.

Tabella EU REM3: remunerazione differita

La Banca non ha erogato remunerazioni differite

Tabella EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio

Nessun membro del personale più rilevante ha percepito una remunerazione pari o superiore ad un milione di euro.

Tabella EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
		Remunerazione dell'organo di amministrazione			Aree di business							Totale
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Totale organo di amministrazione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre		
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante											
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione	4	1	5								
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza										5	
4	Di cui altri membri del personale più rilevante					1		2		4	7	
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante	186000	100000	286000	115532			119601		119052		
6	Di cui remunerazione variabile				70060							
7	Di cui remunerazione fissa	186000	100000	286000	45472			119601		119052		

Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto, art. 431 comma 3 del Regolamento Europeo n.876/2019

La sottoscritta, Tiziana Carano, in qualità di Amministratore Delegato della Banca Promos

ATTESTA

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 431, comma 3, del Regolamento Europeo n. 876 del 20 maggio 2019, che il documento di Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2022 è stato redatto in coerenza con la normativa di riferimento e conformemente ai processi, sistemi e controlli interni della Banca.

Napoli, 24 maggio 2023

